

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

Categoria II Classe --

OGGETTO: Approvazione Convenzione e Statuto per istituzione Azienda speciale consortile ex art. 114 del D. Lgs 267/2000 per la gestione associata dell'Ambito N17 (legge 328/2000 e L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.).

L'anno 2021 e questo giorno 21 del mese di dicembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.12.2021 n. 11428 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 14 ed assenti, sebbene invitati, n. 3

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente [X] assente []</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta	X		10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHIACCHIO Aldo	X	
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca	X	
5.	GERVASIO Cristina		X	13.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
6.	CAMMISA Pasquale	X		14.	COPPOLA Giuseppe		X
7.	MIELE Guido	X		15.	FACCENDA Anna Chiara	X	
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese		X
9.	MARINO Roberto	X		17.	LANDOLFO Giovanni	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Ludovico Serra, Antonio Di Sarno, Antonietta Carini, Angela Arsentì.

Giustificano l'assenza i Signori: Cristina Gervasio e Giuseppe Coppola.

Assiste il Vicesegretario Comunale dott. DOMENICO DE BIASE incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa a trattare il quinto punto iscritto all'ordine del giorno: «*Approvazione Convenzione e Statuto per istituzione Azienda speciale consortile ex art. 114 del D. Lgs 267/2000 per la gestione associata dell'Ambito N17 (legge 328/2000 e L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.)*», e passa la parola al Vicesindaco Giuseppe Landolfo, che relaziona sull'argomento, dando lettura altresì di un documento che allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale.

Al termine della relazione del Vicesindaco, interviene il consigliere Chiacchio il quale si dichiara concorde sul passaggio che Grumo Nevano è sempre stato all'avanguardia nei servizi sociali. Nell'Ambito il problema c'era perché qualcuno giocava ad asso piglia tutto. Il progetto perciò è fallito. Ricorda però che le società miste però dimostrano di funzionare quando c'è il privato, e non si crea il carrozzone. La politica purtroppo spesso è un cancro che tende ad aiutare solo il proprio consenso. I revisori ponevano però un altro problema essenziale, quello del finanziamento regionale: a questo punto quando di risponderà l'anno prossimo, si chiede. Si rischia allo stato attuale di partire con una società già indebitata. Allo stato non si può giurare sui finanziamenti regionali, che non risultano al momento stanziati. In Regione sembra che stasera sia stata disposta una proroga per l'approvazione dei PUC ed una proroga per il condono, ma oggi niente sappiano per i finanziamenti citati dal presente atto. Bisogna chiedere alla Regione un documento chiaro in merito. A suo dire poi le onlus creano la camorra, perché pagano come schiavi gli operatori all'interno delle stesse. Chiede di rinviare l'argomento alla prossima seduta consiliare, in seconda convocazione, perché lunedì si potrà essere più precisi circa il finanziamento regionale. A lui non risulta che le aziende speciali nate dopo marzo 2021 abbiano ricevuto i finanziamenti regionali. La sua proposta è quindi di aspettare a seconda convocazione per avere dati più precisi a disposizione in merito alla copertura finanziaria da parte della Regione Campania.

Interviene il consigliere Landolfo, il quale concorda con quanto detto dal consigliere Chiacchio, e dà lettura dell'intervento che si riporta di seguito: «In linea di principio la costituzione di enti sovracomunali con partecipazione di più comuni non ci vede contrari, anzi può essere un'ottima soluzione per i noti problemi gestionali. Ma dalla proposta presentata stasera in Consiglio della convenzione e statuto di detta azienda secondo noi la stessa è monca di alcuni aspetti non secondari, che si possono racchiudere in linea di massima a grandi linee in tre punti almeno. Primo. È fondamentale la terzietà dell'allocatione dell'ente che deve essere fisicamente fuori dal Comune di Frattamaggiore. Sede autonoma potranno avanzare l'idea di collocarla nell'ex Mendicicomio. Secondo. Bisogna sapere con certezza le risorse umane da impiegare a tempo indeterminato nei servizi che si intendono garantire rispetto al fabbisogno delle attività socio/sanitarie. Terzo, e non ultimo per importanza. Bisogna, altresì, individuare rispetto alla valutazione debitoria la messa in evidenza dei nostri revisori con parere sfavorevole: mancata indicazione analitica delle esposizioni nel bilancio di previsione 2021/2023 delle somme da versare in base alla convenzione, allo statuto ed al PEF che risultano determinate in € 144.105,60 (indicazioni del titolo di spesa, missione e programmi, capitoli con relativi importi previsti); mancante ulteriore documentazione dalla quale poter rilevare che i maggiori costi fissi per la neo costituenda società possano essere coperti dalla premialità della Regione Campania stante la criticità evidenziata, prevista dal deliberato della D.R.G. 638/2020, perché non può nascere una nuova azienda già indebitata, ma di fatto per noi creando anche un debito fuori bilancio. Pertanto per questi motivi chiediamo di rinviare per un approfondimento che garantisca non solo il funzionamento della nuova azienda che dia a questo consiglio comunale garanzia. Votare una convenzione e uno statuto dove abbiamo la certezza prima la sede, la pianta organica e far partire senza debiti e non votare un'azienda a scatola vuota. I consiglieri Giovanni Landolfo. Anna Chiara Faccenda».

Interviene la consigliera Faccenda, la quale afferma di condividere la necessità della creazione della nuova realtà consortile. Si rischia però, afferma, di votare un argomento a scatola chiusa, con mancanza di chiarezza sul quadro complessivo proposto. Chiede di rinviare la trattazione dell'argomento.

Interviene la consigliera Liguori, la quale si complimenta con il Vicesindaco Landolfo per l'eccellente lavoro svolto e per il coinvolgimento creato in merito. Con l'azienda consortile di certo si potrebbero colmare le lacune in merito alla dotazione di assistenti sociali, un per ogni 4000 abitanti, come previsto dalla normativa, con finanziamenti regionali garantiti. Ritiene che quello proposto sia uno strumento da non sottovalutare. Comprende le preoccupazioni del consigliere Chiacchio, ma è a conoscenza del fatto che comunque i finanziamenti regionali fino ad oggi sono stati rinnovati tutti gli anni. Annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento.

Interviene il consigliere Marino, il quale ringrazia il Vicesindaco per l'ottima esposizione e si complimenta. Ritiene che anche in assenza di certezze dei nuovi finanziamenti il consiglio può assumersi la responsabilità

della scelta, anche in presenza di un parere non favorevole dei revisori. Bisogna garantire effettivamente i servizi ai cittadini, perché con l'ambito molti servizi erano solo sulla carta. Ritiene che nonostante le perplessità si può votare l'atto.

Interviene il consigliere Chiacchio il quale afferma che votare o non votare non significa tagliare i servizi ai cittadini. Non ci sono documenti che dimostrano o garantiscano i finanziamenti. Si vuol far votare a scatola chiusa? A questo punto, afferma, non si sente di votare una deliberazione che non è perfettamente chiara, in particolare per i finanziamenti regionali.

A questo punto si allontana il consigliere Chiacchio. Presenti 13, assenti 4 (Cristina Gervasio, Chiacchio, Coppola, Scarano).

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 13, assenti 4; con voti favorevoli 11, contrari 2 (Landolfo, Faccenda) resi per alzata di mano da parte dei 13 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito sulla stessa il parere del Collegio dei revisori dei conti reso con verbale n. 33 del 08/12/2021, che si allega;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

A questo punto, sono le ore 22,50, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Prima di aprire la discussione nel merito della proposta, volevo puntualizzare alcuni aspetti che nei mesi precedenti hanno caratterizzato la redazione della bozza dello **Statuto** e dell'**Atto Costitutivo** con la **Convenzione** che da qui a breve sarà posta ai voti dell'assemblea e un chiarimento rispetto al parere dei revisori contabili. A tal fine volevo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla stesura degli atti, a cominciare proprio dai Consiglieri comunali che hanno proposto le varie osservazioni per la quasi totalità accolte dal tavolo dei Segretari Comunali, e mi riferisco in particolare al Consigliere **Aldo Chiacchio** e alla Consigliere **Susy Liguori** i quali, accogliendo la mia richiesta di analisi delle bozze che formano Statuto e Convenzione, hanno contribuito ad integrare e modificare alcuni articoli.

Così come vorrei ringraziare il presidente della Commissione Consiliare di riferimento **Ciro Gervasio** il quale, consapevole dei tempi ristretti per poi poter andare in Consiglio comunale in tempo utile prima del 31.12.2021, appena insediatosi ha convocato i componenti della commissione per discutere della nascita del nuovo strumento di gestione dei servizi socio assistenziali qual'è l'Azienda Consortile Speciale che, se sarà accolta positivamente dal voto di stasera, andrà a sostituire la precedente Convenzione.

E' dallo scorso mese di maggio che questo assessorato cui mi onoro di rappresentare, ha posto in essere tutte le azioni possibili per mettere a conoscenza di tutti i Consiglieri Comunali, le varie fasi e gli atti prodotti al tavolo del **Coordinamento Istituzionale** dei 5 Comuni che formano l'**Ambito 17**, inviando ad ognuno, i documenti necessari per un'attenta lettura ed analisi della bozza di Statuto, Convenzione e Piano Finanziario **pur non potendo contare sulla Commissione che non era ancora formata**, e permettetemi di dire inoltre che tra i 5 Comuni, siamo stati

l'unico Ente ad organizzare un **convegno pubblico in questa sala consiliare** con esperti della materia che hanno dato un importante contributo alla conoscenza e alle osservazioni emerse durante l'incontro.

In tanti mi hanno chiesto e si chiedono per quale motivo i Comuni dell'Ambito 17, dopo un ventennio dalla nascita a seguito della legge 328, hanno deciso di cambiare lo strumento di gestione in Azienda Consortile Speciale, puntando l'indice su tre problematiche fondamentali: **costi di gestione, l'organico e i debiti dei Comuni verso quello capofila accumulati dall'attuale gestione.**

L'attuale forma associativa come tutti noi sappiamo, è priva di una veste giuridica autonoma e quindi non dispone di autonomia organizzativa e di bilancio.

Purtroppo questa mancanza negli anni non ha prodotto quei risultati sperati in termini di **efficienza, efficacia ed economicità nei servizi erogati.** Ad esempio, con l'attuale Convenzione, la mancanza di una propria dotazione organica, **non consente la presenza di personale in pianta stabile** e quindi alcuna forma di stabilizzazione di personale e di conseguenza **produce una stabilità critica nella continuità dei servizi erogati.** Anche il solo fatto di avere un **Ufficio di Piano a Frattamaggiore e la contabilità con la cassa a Sant'Antimo,** ha generato non poche **difficoltà operative tradotte in lungaggini burocratiche, in particolare nei rapporti con i servizi assegnati a terzi.**

Tra l'altro, la mancanza di una veste giuridica, impone gli enti sottoscrittori, di individuare tra di essi un **Comune capofila** che assume la **rappresentanza legale** di tutti gli enti associati, e ospita nel proprio bilancio, la gestione contabile dei servizi e delle prestazioni svolti in forma associata, compreso la titolarità di tutti i rapporti di lavoro attivati con la

Convenzione attuale (sia di lavoro dipendente che autonomo), anche se finanziati con il Fondo Unico di Ambito.

Ebbene la spinta verso un nuovo strumento di gestione, arriva proprio **dalla volontà di tutti e 5 i Comuni, di cui tre in dissesto finanziario, di non poter e di non voler assumere il ruolo di capofila dopo la scadenza del 31.12.2021** dell'attuale Convenzione, per l'oggettiva mancanza delle condizioni ottimali dei singoli Comuni e di conseguenza, **evitare un commissariamento**, approfittando anche della spinta della Regione Campania in tema di premialità.

Su questo aspetto, il **Collegio dei Revisori** ha espresso un **parere condizionato** agli atti che la Regione Campania dovrà adottare per il prossimo triennio relativamente ai fondi premiali agganciati alla legge regionale per i trasferimenti delle quote annuali ad ogni singolo Ambito. Premialità già prevista dalla D.G.R. n. 638 del 29/12/2020 per quegli Ambiti che si sono costituiti in Azienda entro marzo 2021, nella misura **del 20% del Fondo Regionale** assegnato ogni anno a copertura dei costi di gestione dell'Azienda e che sarà riconfermata.

Il **Piano Finanziario** allegato alla delibera per la gestione dei costi dell'Azienda, tra l'altro **fortemente richiesto** dal nostro Ufficio Finanziario al tavolo del Coordinamento Istituzionale, prevede una premialità dalla Regione Campania di **277.000 euro a fronte di 170.000 euro di costi operativi**, con un attivo di **107.000 euro** che nei fatti, **andrebbe a coprire ampiamente la quota pro capite dello 0,50** previsto dalla nuova Convenzione a carico di ogni cittadino dei **5 Comuni** che, in totale è pari a **55.000 euro**, con un avanzo finale di **52.000 euro**.

Per quanto concerne i **costi di avviamento dell'Azienda**, **contrariamente al parere dei Revisori Contabili**, il responsabile del settore finanziario Dott. **De Biase**, in Commissione consiliare ha verbalizzato che la copertura dei costi di avviamento dell'Azienda sono presenti nel Bilancio al capitolo 5.000.

C'è da aggiungere ancora che oltre alla premialità della Regione, sono da considerare anche le agevolazioni statali in tema di organico per ciò che concerne le assunzioni dei profili di assistente sociale a tempo indeterminato, con la legge 178/2020, che ha introdotto un **livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale**, definito da un **operatore ogni 5.000 abitanti**, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, con l'erogazione di un **contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS)**, in ragione del numero di assistenti sociali impiegati e in proporzione alla popolazione residente. Il contributo, **di natura strutturale fino al 2030**, prevede **40.000 euro annui** per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato.

Quindi, se per certi versi l'Azienda Consortile Speciale potrebbe sembrare una scelta obbligata, dettata **dallo stato di salute dei 5 comuni** e dalla Legge Regionale 11/2007 che **altrettanto obbliga i Comuni alla gestione associata dei servizi socio assistenziali e sanitari**, appare **principalmente una scelta di opportunità da cogliere al volo rispetto a tutte queste forme di agevolazioni che mirano ad ottenere una gestione ottimale dei servizi con efficacia, efficienza ed economicità.**


In questa ottica, l'Azienda Consortile Speciale - **gode di autonomia imprenditoriale**; ad essa è imposto l'obbligo dell'osservanza del principio di **efficacia, efficienza, economicità**, oltre che al pareggio di bilancio. Inoltre è **dotata di personalità giuridica pubblica** rispondendo delle proprie obbligazioni tramite il proprio patrimonio e non dei singoli associati, godendo di autonomia patrimoniale ed è **infine, ente strumentale dell'Ente Locale**, conservando dunque un carattere pubblico in termini di natura e fini sociali, dove l'Ente Locale, realizza una forma diretta di gestione del servizio pubblico e per soddisfare un'esigenza della collettività attraverso l'azienda.

L'obiettivo prioritario deve essere l'aumento dei servizi alle famiglie e, con le forme consortili, questo diventa meno complicato. Le esperienze già maturate in altri Ambiti sono positive e la Regione Campania sta promuovendo queste forme associative, garantendo il massimo apporto sia amministrativo che finanziario.

E' quello che tutti noi ci auguriamo avvenga per il futuro dei servizi socio assistenziali e sanitari che interessano un bacino di utenza di circa 109.000 abitanti dei 5 Comuni che compongono l'Ambito Sociale 17, ma **in primis, è quello che si augurano i cittadini di Grumo Nevano, Città** storicamente sempre stata all'avanguardia nell'erogazione di servizi sociali già prima dell'avvento della Legge 328 e degli Ambiti Sociali.

L'Assessore alle Politiche Sociali

Giuseppe Landolfi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Proponente: Vicesindaco – Assessore alle Politiche Sociali Sig. Giuseppe Landolfo

Approvazione Convenzione e Statuto per istituzione Azienda speciale consortile ex art. 114 del D. Lgs 267/2000 per la gestione associata dell'Ambito N17 (legge 328/2000 e L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.).

Premesso:

- **che** la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;
- **che** in attuazione della legge n. 3/2001 e della legge n. 328/2000, la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007, per la dignità e la cittadinanza sociale, successivamente integrata dalla legge regionale n. 15/2012, che stabilisce che i Comuni *“adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;* e inoltre che i Comuni *“assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale”;*
- **che** in attuazione dell'articolo 6 della suddetta Legge Regionale 11 del 2007, la Regione Campania ha individuato, e successivamente modificato con DGRC n. 144 del 12 aprile 2016, gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio – sanitari, tra cui l'Ambito N17 (ex N5), comprendente i Comuni di Sant'Antimo capofila, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino;
- **che** ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, sin dal 4 febbraio 2005, l'Ambito N17 ha scelto quale forma associativa quella della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale strumento atto a superare il frazionamento dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto, delle prerogative e dell'identità dei soggetti aderenti;
- **che** l'ultima Convenzione vigente, giusto rep. 7 del 27.07.2016, è stata più volte rinnovata, in ultimo con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 7 del 15.07.2021 e scadenza prevista al 31.12.2021;
- **che** la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona mediante lo strumento della Convenzione, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata di servizi di livello comunale e sovra-comunali, ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;
- **che** inoltre le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, il nuovo codice degli appalti, gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, richiedono tempistiche di gestione sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;
- **che** lo stesso Piano Sociale Regionale vigente per il triennio 2019/2021, approvato con DGRC n. 897 del 28 dicembre 2018, dedica una specifica parte (IV) al *“sistema e la sua governance”*, segnalando (cfr. pag. 60 e 61) *“il necessario superamento della Convenzione ex art. 30 del TUEL”*, incentivando gli Ambiti Territoriali a dotarsi di forme associative maggiormente strutturate e dotate di autonomia giuridica, economica e patrimoniale, riconoscendo a tal fine anche risorse premiali aggiuntive agli stanziamenti previsti;
- **che** il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N17, nella seduta del 15.12.2020 ha deciso di adottare una forma associativa diversa dalla Convenzione ex art. 30 TUEL per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi di cui al Piano Sociale d'Ambito, individuando l'Azienda speciale consortile dei servizi sociali ai sensi dell'art. 31

e 114 del TUEL, conferendo mandato ai Segretari comunali degli enti afferenti di predisporre gli atti costitutivi quali convenzione e statuto;

- **che**, nello specifico incontro del 12 luglio c.a. di cui al verbale prot. UdP n. 2039/15.07.2021, Segretari comunali degli Enti associati hanno esaminato i rilievi alle bozze di Convenzione e Statuto per la costituzione di un'Azienda speciale consortile ex art. 114 del TUEL per la gestione associata del Piano di Zona Ambito N17, pervenuti da parte dei Comuni di Casandrino, Frattamaggiore e Grumo Nevano, per un esame preliminare all'approvazione definitiva da parte del C.I., secondo gli indirizzi espressi nella seduta del 20.05.2021, giusta delibera n. 6;

- **che** successivamente, con deliberazione n. 7 del 15.07.2021, il Coordinamento Istituzionale ha approvato gli atti sopra nominati, come predisposti dai Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Ambito;

- **che**, in esecuzione della delibera sopra richiamata, l'Ufficio di Piano ha trasmesso gli atti costitutivi dell'Azienda, approvati dal Coordinamento Istituzionale, ai Sindaci dei Comuni afferenti affinché fossero sottoposti ai rispettivi Consigli Comunali;

Considerato

- **che** la scelta del detto modello gestionale (Azienda Consortile), anche per le richiamate esigenze legate alla contabilità degli enti locali associati, consente di separare in maniera netta la responsabilità (anche giuridica), oltre che la soggettività, del Comune Capofila e di tutti gli altri Comuni costituenti l'Ambito, rispetto a quella della Azienda Consortile costituenda, cui saranno giuridicamente imputabili le attività connesse alla erogazione dei servizi;

- **che**, peraltro, la scelta di tale modello gestionale, alla luce di quanto previsto dall'art. 31 (che, rimanda agli artt. 30 e 114) del d.lgs. 267/2000, consente comunque all'Ente Locale, attraverso il Consiglio Comunale in primis, di esercitare una forma intensa di controllo ("analogo" a quello previsto per le società miste) sulla programmazione delle attività di competenza dell'Azienda, ma anche sulla concreta modalità di organizzazione, consentendo al Comune di operare nel settore de quo attraverso una Azienda Consortile, soggetto giuridico autonoma dal Comune Capofila e dagli altri Comuni dell'Ambito, costituendone, tuttavia, lo strumento operativo degli enti locali aderenti all'Ambito Territoriale N17;

- **che** dunque l'adesione alla proposta del Coordinamento Istituzionale di individuare nella Azienda Consortile (art. 31, 30 e 114) il modello di gestione dei servizi dell'Ambito, consente certamente di migliorare i livelli di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, costituenti i canoni fondamentali dell'azione amministrativa, derivanti dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione;

Preso Atto che l'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema integrato sociale da parte dei comuni associati negli ambiti territoriali determinati dalla Giunta della Regione Campania, è un obbligo inderogabile statuito dalla L.R. 11/2007, successivamente avvalorato dall'art. 14, comma 29, della legge 122/2010 che fa divieto ai Comuni di svolgere singolarmente funzioni fondamentali svolte in forma associata. Sicché non è ipotizzabile che uno o più Comuni possano uscire dall'Ambito Territoriale di appartenenza determinato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale;

Rilevato che ai fini della costituzione della Azienda Consortile occorre, ai sensi dell'art. 31, 30 e 114 del TUEL, procedere alla approvazione dell'allegata Convenzione tra i Comuni interessati e dello Statuto, come approvati dalla richiamata delibera di C.I. n. 7/15.07.2021;

Preso atto dell'ipotesi di Piano Economico Finanziario della costituenda Azienda consortile, predisposta dall'Ufficio di Piano;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere del collegio dei revisori;

Verificata la natura dei servizi oggetto della Convenzione e rilevata la compatibilità della disciplina prevista per le aziende speciali comunali ai sensi dell'articolo 114 del TUEL;

Vista la legge n. 328/2000;

Vista la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012;

Visto il Piano Sociale Regionale 2019 - 2021 di cui alla DGRC n. 897 del 28 dicembre 2018;

Visto il d.lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la delibera del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Sociale N17 n. 7/15.07.2021;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL;

Visti gli atti richiamati;

Per tutto quanto sopra esposto:

PROPONE

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE finalità e indirizzi che sottendono la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario degli Enti rientranti nell'Ambito N17;

DI MANIFESTARE, per l'effetto, la volontà di costituire l'Azienda Speciale Consortile per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi di cui al Piano Sociale d'Ambito, secondo le norme dell'art. 30 e 114 del T.U.E.L. 267/2000, cui affidare la gestione associata dei predetti servizi alla persona, tra i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandriño;

DI APPROVARE lo schema di Convenzione, lo schema di Statuto e l'ipotesi di Piano Economico Finanziario con i relativi Allegati dell'Azienda Speciale Consortile per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario degli Enti rientranti nell'Ambito N17, atti che uniti alla presente proposta ne formano parte integrante e sostanziale, così come già approvati dal Coordinamento Istituzionale con propria delibera n. 7 del 15/07/2021;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione e dell'Atto Costitutivo, dando atto che la denominazione della costituenda Azienda Speciale Consortile sarà stabilito dal Coordinamento Istituzionale;


DI PRENDERE ATTO, anche con effetto ratificante e convalidante, che l'ultima Convenzione vigente ex art.30 del TUEL, rep. 7 del 27.07.2016, è stata più volte rinnovata, in ultimo con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 7 del 15.07.2021 e scadenza prevista al 31.12.2021;

DI AUTORIZZARE la proroga della predetta convenzione agli stessi patti e condizioni, nelle more del perfezionamento degli atti istitutivi dell'Azienda Speciale consortile, per la durata di 6 (sei) mesi, salvo cessazione anticipata per l'avvio della nuova forma associativa, stabilendo sin d'ora che se al termine di tale periodo l'Azienda consortile non fosse ancora costituita, si procederà con ulteriori 6 (mesi) di proroga;

DI DEMANDARE ai Settori Affari Generali e Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze, gli eventuali provvedimenti consequenziali.

L'ASSESSORE

Giuseppe Landolfo




Parere di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, come novellato dalla legge n. 213 del 2012

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

Addi 6/12/2021

IL Responsabile Affari Generali
Luigi Chiacchio




Parere di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, come novellato dalla legge n. 213 del 2012

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

Addi 6/12/2021

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott. Domenico De Biase



ALLEGATO A
PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE

STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

“ _____ ”

AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI
(Art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Servizi, interventi e competenze trasferite all'Azienda

Art. 1 – Servizi, interventi e competenze trasferite all'Azienda:

Ufficio di Piano

Servizio sociale Unico di Ambito

Servizi di Segretariato Sociale

Centro per le famiglie

Servizi per gli affidi e le adozioni

Servizi per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento

Servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere

Servizi di pronto intervento sociale

Servizi domiciliari sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili

Servizi diurni sociali e sociosanitari per anziani, minori e disabili

Servizi residenziali per anziani, minori e disabili

Altri servizi sperimentali per anziani, minori e disabili

Servizi per il contrasto alla povertà

Servizi per gli immigrati, rom e sinti e senza fissa dimora

Ogni altro servizio sociale e sociosanitario previsto nel Piano di zona

Art. 2 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi da trasferire:

Servizi per la popolazione giovanile

Servizi per la promozione e l'intermediazione lavoro

Servizi culturali

Servizi scolastici, educativi e per l'infanzia

Ogni altro servizio rientrante nell'area dei servizi di welfare che i Comuni sottoscrittori intendono conferire con propria decisione ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione e nella Statuto di cui all'Allegato B.

ALLEGATO B

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

“ _____ ”

AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI

(Art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 -Costituzione

Art. 2 -Sede dell'Azienda

Art. 3 -Scopo e finalità

Art. 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

Art. 5 – Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

Art. 6 - Gestione dei servizi

Art. 7 -Durata

Art. 8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda

Art. 9 -Diritti dei partecipanti

Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti

Art. 11 – Fondo di dotazione dell'Azienda

Art. 12 - Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione

Art. 13 – Modalità di accoglimento di nuovi enti

Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati

Art.15 -Recesso

Art.16 – Scioglimento

Art. 17 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione – Verifica

Art. 18 – Partecipazione degli utenti

TITOLO II - GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.19 – Gli organi dell'Azienda consortile

Art.20 - L'Assemblea Consortile

Art.21 - Durata dell'Assemblea

Art. 22 - Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 23 - Deliberazioni

Art.24 - Adunanze dell'Assemblea

Art.25 - Convocazione

Art. 26 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 27 – Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate

Art. 28 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

Art. 29 – Elezioni del Presidente

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Art. 31 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute

Art. 33 – Competenze del Consiglio di Amministrazione Art.34 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Art.35 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art.36 -Rimborsi spese e permessi

Art. 37 -Sostituzione

Art.38 -Il Direttore

Art.39 -Attribuzioni del Direttore

Art. 40 - Il personal

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 41 -Contabilità e bilancio

Art . 42 – Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

Art. 43 – Collegio dei Revisori dei conti

TITOLO IV -CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art.44 - Interpretazione

Art. 45 - Inizio attività dell'Azienda

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E
DOTAZIONE

Art.1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00 come Ambito sociale territoriale N17), ai sensi degli art. 31 e art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituita, a seguito di atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione, e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati, come definiti dal successivo articolo 3, denominata “_____” (anche detta nel seguito, per brevità, Azienda).

2. L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1, che esercitano in forma associata la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta dei servizi e delle politiche di welfare locale del territorio corrispondente all'Ambito Territoriale N17, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/07 e ss.mm.ii, ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e d'autonomia imprenditoriale e gestionale. **Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, l'Azienda si conformerà agli indirizzi fissati dai Consigli comunali degli enti aderenti all'interno degli atti fondamentali di programmazione.**

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è in Frattamaggiore, Piazza Umberto I – Sede Comunale.

2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. I locali necessari sia per la sede legale sia per le sedi operative sono resi disponibili in comodato d'uso gratuito dai Comuni interessati.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata in via prioritaria all'esercizio associato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e più in generale di servizi alla persona. Su richiesta degli enti sottoscrittori può svolgere anche servizi culturali, educativi, di supporto all'istruzione e all'infanzia, e in generale per la popolazione giovanile, per la promozione e il sostegno all'occupazione. I servizi sono svolti mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona riferito agli enti aderenti all'Azienda;

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà
- B. Prima infanzia
- C. Minori
- D. Disabili
- E. Anziani
- F. Popolazione giovanile
- G. Persone non autosufficienti
- H. Immigrati, Rom e senza fissa dimora
- I. Popolazione indigente e adulti in difficoltà

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei

servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli sopraelencati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti.

4. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi;

c) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei servizi;

d) creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che

mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;

5. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità' e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

1. L'Azienda può erogare in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche di welfare e di promozione culturale, ed attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano di Zona sociale.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali, comunitari o da sponsorizzazioni, attivati dai Comuni o direttamente dall'Azienda
3. Il conferimento della gestione di ulteriori funzioni e attività nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. La delega delle singole funzioni o servizi aggiuntivi da parte di uno o più Comuni consorziati, avverrà mediante stipula di specifici accordi e intese, che disporranno la

contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie e, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

5. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l'Azienda attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale e da quella comunitaria.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

1. L'Azienda si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'esercizio delle funzioni per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:
 - sviluppare e consolidare la cultura delle politiche di welfare nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.
 - rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
 - accrescere le capacità progettuali e le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
 - prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
 - attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e migliorando l'accesso ai servizi e sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso

delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.

- individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro;
- attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- qualificare l'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese dei singoli servizi.

Art. 6 - Gestione dei servizi

1. L' Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi o prestazioni acquisite mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione con istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi.

2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 - Durata

1. L' Azienda ha la durata di trenta anni, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell'Atto Costitutivo.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede ai sensi del successivo articolo 16 e della normativa vigente.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato.

3. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, determinato sulla base di quanto indicato all'art. 12, aggiornato periodicamente come previsto al comma 3 del medesimo articolo.

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 9 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune partecipa alla vita aziendale attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dell'azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.12;
- b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione ai centesimi di cui all'art. 12.

Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti

1. Ciascun Comune è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dal suo delegato.
2. Gli Enti consorziati debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda in rapporto ai criteri indicati al successivo art.11.
3. Gli Enti consorziati possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare agli investimenti proposti dagli organi consortili competenti.

Articolo 11 – Fondo di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della costituzione gli enti aderenti concorrono alla costituzione del Fondo di dotazione, finalizzato alla gestione e al funzionamento degli uffici, in base alla popolazione residente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente, per un ammontare complessivo di € 0,25 per abitante **da versare una tantum.**
2. Gli enti aderenti concorrono, altresì, alle spese per il funzionamento dell'Azienda con un contributo di partecipazione annuo pro-capite pari ad almeno € 0,50. Detto ammontare potrà essere adeguato in rapporto al variare dei predetti costi di funzionamento. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile, e per il Presidente e vice Presidente, non è previsto alcun gettone di presenza e/o indennità. **È consentito solo il rimborso spesa come da normativa vigente.**

3. Gli Enti aderenti concorrono, infine, alla costituzione del Fondo Unico di Ambito destinato alla erogazione dei servizi programmati con il Piano di zona con una quota pro-capite complessivamente non inferiore alla spesa socio-sanitaria obbligatoria e alla spesa per servizi residenziali sociali per minori, anziani e disabili, ivi inclusa la spesa per i minori in affido familiare, contabilizzata per ogni singolo Comune e comunque non inferiore al minimo di € 7,41 per abitante. Dette quote potranno variare, di norma con cadenza annuale in rapporto al variare dei trattamenti tariffari fissati dalla Regione Campania ovvero dai diversi organi competenti in materia.
4. Le somme su indicate possono essere variate in ogni momento con apposita delibera dell'Assemblea consortile adottata a **maggioranza qualificata di cui all'art. 27 comma 1.**
5. Le somme su indicate vanno trasferite all'Azienda con la seguente modalità:
 - il 40% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
 - un ulteriore 30%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
 - il saldo entro il 30 novembre.
6. Gli eventuali maggiori costi derivanti dal mancato trasferimento delle somme di cui al comma 5, saranno addebitati al Comune o Ente inadempiente.

Art. 12 - Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione

1. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100.

I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata

annualmente sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione.

3. L'eventuale variazione sarà oggetto di mera presa d'atto da parte dell'organo assembleare.

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. L'ente che richieda l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea consortile.

2. L'Assemblea Consortile delibera l'accoglimento a maggioranza qualificata **dei due terzi dei voti assembleari**.

3. All'atto dell'ammissione del nuovo ente si procede all'assegnazione dei centesimi di voto al nuovo aderente e – contestualmente – al ricalcolo dei centesimi di voto spettanti a tutti gli enti già consorziati, che risulteranno modificati per effetto delle disposizioni di cui all'art.12.

Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati

1. l'Azienda eroga le prestazioni secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona di cui all'articolo 21 della legge regionale n.11/07 e ss.mm.ii. e gli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi. Gli Enti consorziati acquisiscono le prestazioni erogate dall'azienda alle condizioni indicate nel contratto di servizio.

2. Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Esso specifica le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art.15 - Recesso

1. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
2. Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, al protocollo generale dell'Azienda e indirizzata al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile e diventa operante dalla deliberazione favorevole dell'Assemblea Consortile.
3. Il recesso è comunque subordinato all'integrale pagamento delle eventuali spettanze debitorie, risultanti dal bilancio di previsione dell'anno in cui esso è esercitato, ed ha efficacia dal 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Al momento della ratifica del recesso vengono conseguentemente ricalcolati i centesimi degli enti rimanenti.

Art.16 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno il 60% dei voti assembleari totali purché questi siano espressi dalla maggioranza numerica dei comuni aderenti.
2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei centesimi di competenza.

Art. 17 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione - Verifica

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati, **ai sensi dell'art. 114 del TUEL e ss.mm.ii.**, nel termine di 30 giorni dall'adozione, essendo atti fondamentali:
 - a) le modifiche allo Statuto e alla Convenzione;
 - b) lo scioglimento del Consorzio;

- c) piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda speciale;
- d) budget economico almeno triennale;
- e) bilancio di esercizio;
- f) piano degli indicatori di bilancio;

2. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile riguardanti gli atti suddetti vengono inviate agli Enti consorziati **per l'approvazione.**

3. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) Piano di zona;
- b) disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
- c) revisione quote di partecipazione;
- d) la contrazione di mutui;
- e) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.
- f) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- g) la sede dell'Azienda;
- h) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- i) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

sono soggette a semplice comunicazione ai Consigli comunali degli enti aderenti.

4. L'informazione si attua attraverso la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti dell'Azienda consortile all'albo pretorio on line e nella specifica sezione amministrazione trasparente dell'Azienda. **Inoltre è consentito il diritto di accesso dei Consiglieri comunali degli enti aderenti, nelle forme previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.**

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo. **Analogamente, dovranno fornire i chiarimenti e le notizie richieste dai Consiglieri degli enti partecipanti all'Azienda.**

Art. 18 - Partecipazione degli utenti

1. L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

TITOLO II GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 19 – Gli organi dell'Azienda consortile

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea Consortile;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore Generale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. **Non possono ricoprire gli incarichi di cui sopra, i soggetti che ricorrono nella fattispecie di incompatibilità, inconfiribilità e ineleggibilità previste dalla normativa e dai regolamenti specifici di cui l'Azienda dovrà dotarsi.**

Art. 20 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti. Essa è

composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da un loro delegato.

2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione centesimale, come indicato all'art. 12.

3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto nel rispetto della disciplina in materia di incompatibilità. Il delegato non deve trovarsi in stato di litispendenza con l'Azienda. La delega è revocabile.

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

5. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 21 - Durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 22 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

a. elegge, nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;

b. nomina il Presidente, il vice Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, con maggioranza qualificata di 60/100 di quote capitarie;

c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

d. nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti;

- e. stabilisce il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, comunque non superiore al 45% del trattamento economico del Presidente e dei componenti dell'organo di revisione del Comune con maggiore popolazione;
- f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa.

L'Assemblea Consortile delibera inoltre sui seguenti argomenti:

- a. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi di tutti gli Enti consorziati;
- b. richieste d'ammissione d'altri Enti all' Azienda;
- c. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
- d. scioglimento dell'Azienda;
- e. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;
- f. modalità di compartecipazione a carico dell'utenza;
- g. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
- h. sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- i. accensione di mutui;
- l. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione;
- m. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

2. Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consortile, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti di cui all'articolo 17 comma 3, senza necessità di formale approvazione da parte dei consigli comunali degli stessi enti aderenti all'azienda.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 23 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per il Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, per quanto attiene i pareri, l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non diversamente previsto, a maggioranza dei voti centesimali presenti.
2. Le deliberazioni devono essere comunicate agli enti consorziati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 24 - Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio Consuntivo dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione e almeno 2 comuni. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono di norma adottate in forma palese.
4. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.
5. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 25 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente, a mezzo pec ai protocolli generali degli enti consorziati, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza, per le sessioni ordinarie, termine ridotto a tre giorni per quelle straordinarie. Nei casi d'urgenza, il termine suddetto è ulteriormente ridotto a non meno di ventiquattro ore precedenti. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e il tipo di sessione ordinaria o straordinaria o urgente.
2. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea Consortile si reputa comunque regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.
3. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
4. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, la prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
5. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua convocazione, con preavviso di almeno 5 giorni.
6. La Convenzione e lo Statuto vanno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 26 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea Consortile è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno **due terzi delle quote di partecipazione**.
2. In mancanza del numero legale, ovvero in caso di seduta deserta, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24

ore dopo, la stessa è validamente costituita se è presente almeno il **51/100 quote di partecipazione**.

3. L'Assemblea validamente costituita delibera, di norma, a maggioranza dei voti centesimali presenti nella seduta.
4. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal segretario verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Azienda partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

Art. 27 – Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate

1. Vengono deliberati con la maggioranza qualificata di 60/100 delle quote dei consorziati, che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei comuni aderenti i seguenti atti:
 - a. adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, ovvero le modifiche degli stessi;
 - b. ammissione di nuovi Enti all' Azienda;
 - c. scioglimento e liquidazione dell'azienda;
2. E' necessaria la maggioranza di 60/100 che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei comuni aderenti per l'approvazione degli atti di cui al precedente art. 17 comma 1:

Art. 28 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;

- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 29 - Elezioni del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto per un triennio dall'Assemblea consortile, nel suo seno, con le modalità indicate nel successivo comma.

2. Sono eleggibili a Presidente tutti i Sindaci membri dell'Assemblea.

3. Risulta eletto il rappresentante che abbia conseguito voti per almeno 60/100 delle quote consortili, che rappresentino almeno maggioranza numerica dei comuni aderenti. Se nessuno consegue tale maggioranza in prima votazione, nelle votazioni successive è eletto chi consegue la maggioranza dei voti validi presenti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

4. Con la stessa modalità è eletto il vice Presidente.

5. Il Presidente ed il vice Presidente sono rieleggibili una sola volta.

6. Se il Comune del Presidente / vice Presidente eletto va ad elezioni, in caso di mancata rielezione dello stesso Sindaco, si procede ad una nuova nomina del Presidente / vice Presidente.

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.

3. Il Consiglio d' Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.

4. Il Vice Presidente è eletto, unitamente al Presidente, tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione, direttamente dall'Assemblea consortile. Collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

5. In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama specificamente l'art. 7 del decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 ss.mm.ii.

Art. 31 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, della maggioranza numerica dei Consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

2. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 33 – Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il CDA non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - d) riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato.
6. Competono inoltre al CDA:
 - a) la nomina del Direttore;
 - b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - c) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di responsabilità di servizi e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - d) approvazione schema di convenzione per servizio di Tesoreria dell'Ente;
 - e) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;

f) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente del CdA e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 34 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA, ovvero in modalità telematica.

Art.35 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

- a. promuovere l'attività dell'Azienda;
- b. convocare il CDA e presiederne le sedute;
- c. curare l'osservanza dello Statuto e attuare le finalità ivi previste e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- d.vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;
- f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- i. sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;

- I. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA;
3. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 36 - Rimborsi spese e permessi

1. L'incarico di Presidente, vice Presidente e componente del CdA è gratuito, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii.
2. Al Presidente e agli altri membri del CdA sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal presente Statuto.
3. La liquidazione dei rimborsi è effettuata dal Direttore previa acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 37 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 38 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo pieno e determinato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore, per la durata di anni 3, eventualmente rinnovabile una volta sola.
2. L'incarico di direttore é conferito, previa selezione pubblica, aperta anche al personale dell'azienda e degli enti consorziati, sulla scorta di idoneo curriculum comprovante almeno tre anni di esperienze tecniche e/o gestionali nel settore pubblico in posizione apicale nella direzione di servizi inerenti le materie di

responsabilità attribuite alla posizione, e in possesso di laurea in discipline giuridiche, economiche e sociali.

3. Al Direttore è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali per il tabellare cat. D e per le posizioni organizzative nella misura massima prevista.

4. L'incarico di Direttore soggiace alle incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia di pubblico impiego nonché alle cause di inconfiribilità di cui al d. lgs 39/2013 e ss.mm.ii.;

Art. 39 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e ss.mm. ii.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

3. In particolare, il direttore:

a. coadiuva il Presidente del CdA nella predisposizione dei documenti di programmazione, compresa nel Piano Sociale di Zona;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;

d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;

e. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA;

f. sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'ente;

g. adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i Responsabili dei servizi;

h) il piano delle performance e lo sottopone all'approvazione del CdA.

4. Il Direttore decade dal proprio incarico in tutte le ipotesi previste dalla legge in materia di pubblico impiego.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le relative funzioni vengono esercitate, dal soggetto individuato dal CdA tra i dipendenti dell'azienda in possesso di idonei requisiti.

Art. 40 - Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio assunto a tempo indeterminato, o determinato nei casi consentiti dalla normativa vigente.

2. Il reclutamento del personale dell'Azienda avverrà secondo la disciplina vigente al tempo e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti.

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando il Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Enti locali quale contratto da applicare per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.

4. La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità tenendo in debita considerazione l'ipotesi della mobilità interna tra enti ed operando attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, **potendo l'azienda avvalersi di personale degli enti consorziati, secondo la normativa vigente.**

5. A seguito della sua costituzione, l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso con il personale già assunto dal Comune di Sant'Antimo in qualità di capofila della Convenzione ex art. 30 rep. n. 7/2016 dell'Ambito N17, e fino alla naturale scadenza dei contratti di lavoro, salvo proroghe o rinnovi a seconda della vigente normativa.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 41 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive integrazioni e/o modifiche.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a) il budget economico almeno triennale;
 - b) il Bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo;
 - c) il piano degli indicatori di bilancio
 - e) gli altri documenti contabili previsti per legge.
3. Il Bilancio Preventivo viene accompagnato da una relazione programmatica annuale.
4. Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del TUEL, l'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha gli obblighi previsti nel TUEL e ss.mm.ii.
5. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente.

Art . 42 – Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

1. L'azienda speciale consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono, mediante la Convenzione istitutiva, all'affidamento diretto all'azienda della gestione delle attività elencate nell'Allegato A della medesima Convenzione e delle risorse necessarie per la loro realizzazione.
2. Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'Azienda.

Art. 43 – Collegio dei Revisori dei conti

1. L'assemblea nomina ai sensi di legge il collegio dei revisori dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda, tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti.
2. A ciascun revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina e comunque non superiore al 45% del trattamento economico del Presidente e dei componenti dell'organo di revisione del Comune con maggiore popolazione.
3. Esso dura in carica 3 anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità;
4. Il collegio dei revisori è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

TITOLO IV

CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art. 44 - Interpretazione

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è demandata ad una commissione composta da tre membri, di cui due scelti dall'Assemblea consortile tra i segretari comunali degli enti consorziati ed un esperto scelto dall'Azienda.
2. In mancanza di accordo tra gli stessi, la controversia sarà demandata all'autorità giudiziaria del Foro competente Napoli Nord.

Art. 45 - Inizio attività dell' Azienda

1. L'attività dell' Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della

convenzione costitutiva che approva lo statuto e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.

2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie

funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.

ALLEGATO C

Attribuzione dei diritti di voto (centesimi)

POPOLAZIONE DEI COMUNI AL DA AGGIORNARE AL 31.12.2020 (Fonte: ISTAT)

Sant'Antimo: 33.340 (30,54%) (Voti assegnati: 31)

Frattamaggiore: 28.735 (26,33 %) (Voti assegnati: 26)

Grumo Nevano: 17.660 (16,18%) (Voti assegnati: 16)

Frattaminore: 15.850 (14,52%) (Voti assegnati: 15)

Casandrino: 13.561(12,42%) (Voti assegnati: 12)

Totale: 100/100

Determinazione del capitale di dotazione al 31.12.2020

Fondo di dotazione aziendale da versare una tantum (€ 0,25 pro-capite) al 31.12.2020

Sant'Antimo: € 8.335,00

Frattamaggiore: € 7.183,75

Grumo Nevano: _€ 4.415,00

Frattaminore: € 3.962,75

Casandrino: € 3.390,25

Totale: € 27.286,75

Fondo per la gestione dei servizi € 7,41 pro-capite al 31.12.2020

Quota pro-capite almeno pari ai costi dei servizi socio-sanitari, dei servizi residenziali per minori anziani e disabili e per i minori in affido familiare.

Sant'Antimo: € 247.049,40

Frattamaggiore: € 212.926,35

Grumo Nevano: € 130.860,60

Frattaminore: e 117.455,91

Casandrino: € 100.487,01

Totale: € 808.779,27

**Fondo per le spese di funzionamento dell'Azienda € 0,50
pro-capite annui al 31.12.2020**

Sant'Antimo: € 16.670,00

Frattamaggiore: € 14.367,50

Grumo Nevano: € 8.830,00

Frattaminore: € 7.925,50

Casandrino: € 6.780,50

Totale: € 54.573,50

P. il Comune di Sant'Antimo: dott. _____

p. il Comune di Frattamaggiore: dott. _____

p. il Comune di Grumo Nevano: dott. _____

p. il Comune di Frattaminore: dott. _____

p. il Comune di Casandrino: dott. _____

ALLEGATO B
ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

Schema di CONVENZIONE / ATTO COSTITUTIVO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in

TRA

1. Il Comune di Sant'Antimo, rappr.to dalla Commissione straordinaria pro tempore, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione virtù della Commissione Straordinaria n. __ del _____;
2. Il Comune di Frattamaggiore, rappr.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;
3. Il Comune di Grumo Nevano rappr.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;
4. Il Comune di Frattaminore rappr.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;
5. Il Comune di Casandrino, rappr.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

PREMESSO che

- l'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferisce alle regioni, alle province e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi

socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;

- la Regione Campania ha approvato la Legge Regionale 11 del 23.10.2007 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31.10.2007) “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 Novembre 2000 n.328”, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riforma della legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e dalla Legge 328 dello 08.11.2000;
- la suddetta Legge Regionale 11/2007 è stata successivamente integrata con modifiche apportate dalle leggi regionali 30 Gennaio 2008 n. 1, 27 Gennaio 2012, n. 1 e 6 luglio 2012, n. 15 e da ultimo dalla Legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013;
- la richiamata Legge Regionale 11/2007 disciplina, tra l'altro, la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra la regione, le province e i comuni;
- in attuazione dell'articolo 6 della suddetta Legge Regionale 11 del 2007, la Regione Campania ha individuato, e successivamente modificato con propria deliberazione n. 320 del 03/07/2012, gli Ambiti territoriali, tra cui l'Ambito N17 costituito dai Comuni di Sant’Antimo, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino;
- l'articolo 7 della Legge Regionale n. 11/2007 e s.m.i., come successivamente confermato dall'articolo 14 comma 29 della legge 122 del 2010, prevede l'obbligo inderogabile per i Comuni di esercitare in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite;
- nel precedente triennio di vigenza del Piano Sociale Regionale 2016-18, i Comuni associati dell’Ambito territoriale N17 hanno sottoscritto in data 26.07.2016 rep. n. 7 una Convenzione per la gestione associata ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con scadenza prevista al 30.06.2021, giusta delibera del C.I. n. 12 del 15.12.2020;
- l’art. 21 della predetta convenzione prevede che “...*la forma associativa disciplinata dalla presente Convenzione potrà essere modificata qualora nel corso della sua efficacia intervengano cambiamenti e/o variazioni imposti dalla normativa Regionale e/o Nazionale vigente in materia*”;
- il vigente Piano Sociale Regionale della Campania 2019-2021 incentiva gli Ambiti Territoriali a dotarsi di forme associative maggiormente strutturate e dotate di autonomia giuridica, economica e patrimoniale, riconoscendo a tal fine anche risorse premiali aggiuntive agli stanziamenti previsti;
- i Comuni, nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall’art. 13 del D. Lgs 267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall’art. 10 della L.R. 11/2007

- è intenzione dei predetti Comuni, come rappresentati, realizzare ed assicurare, nel proprio ambito territoriale come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e rendicontazione
- il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N17, nella seduta del 15.12.2020 ha deciso di adottare una forma associativa diversa dalla Convenzione ex art. 30 TUEL per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi di cui al Piano Sociale d'Ambito, individuando l'Azienda speciale consortile dei servizi sociali ai sensi dell'art. 31 e 114 del TUEL;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 21, comma 3, della Legge 05.05.2009 n. 42 individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni del settore sociale;
- l'art. 14, comma 29, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 122 del 30.07.2010 precisa che *“I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”*;
- l'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema integrato sociale da parte dei comuni associati negli ambiti territoriali determinati dalla Giunta della Regione Campania, è un obbligo inderogabile statuito dalla LR 11/2007, successivamente avvalorato dall'art. 14, comma 29, della legge 122/2010 che fa divieto ai Comuni di svolgere singolarmente funzioni fondamentali svolte in forma associata. Sicché non è ipotizzabile che uno o più Comuni possano uscire dall'Ambito Territoriale di appartenenza determinato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale;
- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 15.12.2020 ha approvato all'unanimità la costituzione dell'azienda speciale consortile per l'esercizio associato delle funzioni del settore sociale e socio-sanitario;
- successivamente nella seduta del _____ con propria Deliberazione n. ____ il Coordinamento Istituzionale ha approvato il presente schema di convenzione e l'allegato Statuto;
- i Consigli Comunali di tutti i Comuni associati hanno approvato il presente schema di convenzione, con le deliberazioni sopra riportate;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino, come sopra costituiti e rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – RECEPIMENTO PREMESSA E COSTITUZIONE

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Con la presente convenzione si costituisce, ai sensi dell'art. 31 e 114 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. tra i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino un'azienda speciale consortile dotata di personalità giuridica. L'Azienda è ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, e di autonomia gestionale e patrimoniale.

Art. 2 – DENOMINAZIONE E SEDE

I Comuni stipulanti convengono di attribuire all'Azienda speciale consortile la denominazione di “_____”, di seguito per brevità denominato Azienda.

La sede dell'Azienda è in Frattamaggiore in Piazza Umberto I in locali messi a disposizione dal Comune di Frattamaggiore.

ART. 3 – FINALITA'

L'Azienda ha come finalità, ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000, della L.R. 11/2007 e del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio delle funzioni, la progettazione, la gestione e l'erogazione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari di competenza dei Comuni, riportati nel documento denominato “nomenclatore” approvato dalla Regione Campania da ultimo con decreto dirigenziale n. 308/2013 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda esercita tutte le attività relative all'integrazione socio-sanitaria anche attraverso appositi accordi di programma sottoscritti con l'ASL Napoli 2 Nord. **L'Azienda non può esercitare attività di impresa.**

L'Azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, all'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.

Esercita inoltre tutti gli altri servizi indicati dall'art. 3 dello Statuto.

L'Azienda attua e gestisce in via prioritaria tutti i servizi ed interventi contenuti nel Piano di Zona Sociale di norma in forma diretta oppure ricorrendo all'esternalizzazione ogni volta che ciò risulti

più efficace o economicamente più conveniente.

L'Azienda può erogare servizi aggiuntivi (nel settore educativo, culturale, ricreativo...), purché attinenti allo scopo per cui è stato costituito, in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi, previa adozione da parte dell'Ente consorziato richiedente della determinazione di impegno di spesa ed approvazione delle progettualità, comprensiva di quadro economico, da parte del Consiglio d'Amministrazione.

L'affidamento di eventuali servizi aggiuntivi dovrà avvenire nel rispetto dei principi europei in materia di concorrenza ed in generale a quelli in materia di affidamenti in house e solo dopo che sarà consolidata la gestione sociale di tutti i servizi degli enti consorziati, che dovranno confluire in un unico Piano di Zona.

ART. 4 – DURATA

La durata dell'Azienda è fissata in anni trenta, come previsto dall'art. 7 dello Statuto a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo che intervenga lo scioglimento ai sensi del successivo art. 16 dello Statuto. Per gli altri profili si rinvia all'art. 7 dello Statuto.

ART. 5 – NUOVE ADESIONI

Potranno essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Comuni e altri enti, previa deliberazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.

ART. 6 – ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto o alla convenzione, l'adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, sono deliberati dall'Assemblea Consortile ai sensi dell'art. 27 comma 1, lettera a) dello Statuto con la maggioranza qualificata di 60/cento delle quote consortili, che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei Comuni aderenti.

Successivamente, le modifiche sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati. L'approvazione da parte dei consigli comunali degli Enti aderenti è immediatamente comunicata all'Azienda consortile, per gli adempimenti successivi;

ART. 7 – GLI ORGANI

Sono organi dell'Azienda Consortile:

- a) L'Assemblea consortile;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- d) Il Direttore;
- e) Il Collegio dei revisori dei conti.

La partecipazione all'Assemblea Consortile e al Consiglio di Amministrazione ovvero le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, senza riconoscimento di alcun compenso, indennità con il solo rimborso spesa. La loro nomina e composizione, il loro funzionamento nonché le rispettive competenze sono disciplinati dallo Statuto dell'Azienda Consortile.

Art. 8 – ENTRATE, TRASFERIMENTI E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Le entrate dell'Azienda Consortile sono costituite da risorse assegnate agli Ambiti territoriali a livello regionale e/o centrale, programmi specifici di finanziamento dei servizi di competenza dell'Azienda¹, trasferimenti e contributi statali, regionali e comunitari e di altri enti a qualsiasi titolo erogati, quote di compartecipazione a carico degli Enti consorziati, rendite patrimoniali ed accensioni di prestiti, partecipazione degli utenti al costo dei servizi, altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, dell'Azienda.

Con riferimento alle quote di compartecipazione a carico degli Enti consorziati, si precisa che ciascun Comune consorziato partecipa ai servizi ed agli interventi dell'Azienda con quote annue che tengono conto della spesa sociale storica relativa all'anno precedente a quello di competenza, ossia della quantità e della tipologia di servizi che il Comune riceve attraverso l'Azienda. Tali quote in ogni caso non possono essere inferiori a € 7,41 per abitante e ad € 0,25 per abitante per fondo di **dotazione iniziale**. Ai fini della determinazione della quota minima di compartecipazione si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, quale risultante dai dati ufficiali ISTAT. L'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta può deliberare una quota di compartecipazione minima superiore a € **7,91** per abitante.

Inoltre per il finanziamento dell'Azienda Consortile è previsto un contributo annuo di partecipazione di € 0,50 ad abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza. Le quote suddette integrano la dotazione finanziaria annuale dell'Azienda e sono definite con atto deliberativo dell'Assemblea, assunto a maggioranza assoluta, al momento della definizione degli obiettivi programmatici.

Al momento della costituzione dell'Azienda, la quota di compartecipazione minima spettante a ciascun Comune è già stata determinata ed è quella risultante dalla tabella di riparto allegata (All.

B). Le quote annuali di compartecipazione a carico dei Comuni consorziati dovranno essere trasferite alla tesoreria dell'Azienda con la seguente modalità:

¹ quali a titolo esemplificativo FNPS – fondo nazionale politiche sociali, FR – fondo regionale, FNA – Fondo per la non autosufficienza, PON Inclusionione, PaIS, Piano di Azione e Coesione, POR.

- il 40% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
- un ulteriore 30%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
- il saldo entro il 30 novembre.

Entro 3 mesi dalla costituzione dell'Azienda consortile, il Comune di Sant'Antimo, attuale Comune capofila dell'Ambito territoriale N17, dovrà versare al fondo consortile tutti i fondi residui del FUA già incassati. Per le somme dovute al Comune capofila alla data del 31.12.2021 dagli altri enti aderenti all'Ambito N17 saranno sottoscritti specifici accordi fra il Comune di Sant'Antimo e gli altri enti. Le somme incassate saranno trasferite con cadenze trimestrali.

Tali accordi, contenenti la quantificazione delle somme dovute al Comune di Sant'Antimo quale capofila dell'Ambito territoriale N17 dovranno essere definiti e sottoscritti fra le parti prima della stipula della presente Convenzione.

Art. 9 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

Ogni Ente consorziato è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100. I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

ART. 10 - ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE E/O A COMUNICAZIONE AGLI ENTI CONSORZIATI

Sono soggette all'approvazione degli enti consorziati le seguenti deliberazioni dall'assemblea consortile, approvate con maggioranza qualificata, che rappresenti la maggioranza numerica degli Enti consorziati:

- a) adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, ovvero le modifiche degli stessi;
- b) scioglimento e liquidazione dell'Azienda Consortile;
- c) piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda speciale;
- d) budget economico almeno triennale;
- e) bilancio di esercizio;
- f) piano degli indicatori di bilancio;

Sono soggette a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) Piano di zona;
- b) disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
- c) revisione quote di partecipazione;
- d) la contrazione di mutui;
- e) gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.
- f) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- g) la sede dell'Azienda;
- h) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- i) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

Art. 11 - GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

La costituzione dell'Azienda si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Fino alla piena operatività dell'Azienda, che dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della presente, viene prorogata l'attuale Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del TUEL. In tale periodo transitorio rimarranno in capo al comune capo convenzione le competenze fino ad oggi esercitate, garantendo il funzionamento dell'Ufficio di Piano e dei servizi del Piano di Zona. Il personale del Comune capofila e degli enti convenzionati, al di fuori dell'orario di lavoro e con oneri a carico del Fondo Unico di Ambito, supporterà l'Azienda nelle procedure di reclutamento del personale.

Art. 12 - DISCIPLINA PER LA FASE COSTITUENTE

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione. E' previsto per questa fase il supporto tecnico dell'ufficio di piano. Tutte le spese necessarie per la costituzione e la piena operatività dell'Azienda saranno sostenute dall'attuale Comune capofila con oneri a carico del Fondo Unico di Ambito.

L'Azienda subentrerà nei rapporti giuridici e negoziali in atto, nei procedimenti in corso, in tutti i contratti di appalto, convenzioni, accordi, protocolli, patti di accreditamento, contratti di lavoro ed ogni altro accordo, anche ai sensi dell'art. 50 comma 11 lettera b) del vigente CCNL Enti Locali, in capo al comune capofila dell'Ambito territoriale N17, che al momento della stipula della presente Convenzione gestisce, sulla base della convenzione ex art. 30 TUEL, in nome e per conto dei comuni associati i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Ai fini ricognitivi e conoscitivi, i rapporti giuridici e negoziali in corso, tutto il materiale, le

attrezzature, i beni materiali mobili inventariati in capo all'Ufficio di Piano dell'Ambito N17, saranno elencati in uno specifico verbale sottoscritto tra il Comune capofila dell'Ambito N17 e il Presidente del Consiglio di Amministrazione..

Nelle more della definizione di tutti i regolamenti, da approvarsi entro dodici mesi dall'avvio delle attività degli organi consortili, si applicano in quanto compatibili le norme dei Regolamenti già adottati dal Coordinamento Istituzionale nel periodo di vigenza della convenzione ex art. 30 TUEL ed in subordine le norme dei regolamenti dell'attuale Comune Capofila, se ed in quanto compatibili.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto - Allegato A;

Quota compartecipazione minima definita nell'anno 2021– Allegato B

Sono depositate agli atti le seguenti deliberazioni in copia conforme agli originali:

- Deliberazione della Commissione straordinaria di Sant'Antimo n. _____ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Frattamaggiore n. _____ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Frattaminore n. ___ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Grumo Nevano n. _____ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Casandrino n. _____ del _____

La presente convenzione è firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei Comuni indicati in premessa



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

Ipotesi Piano Economico Finanziario - Azienda Speciale dell'Ambito N17

A. Premessa – il quadro normativo

La legge regionale n. 11/2007, come modificata dalla legge 15/2012, ha conferito carattere di obbligatorietà alle forme associative fra i comuni per l'assolvimento della funzione sociale. Premessa essenziale è la distinzione fra le forme associative di funzioni e le forme di gestione. Il D.lgs 267/2000, a tal proposito, ha operato nettamente una distinzione, disciplinando le prime agli articoli 30 – 34, e le seconde agli articoli 112 – 116.

Le forme associative rappresentano la forma giuridica che assumono gli enti locali che si associano per svolgere in maniera unitaria funzioni loro attribuite dall'ordinamento. Sono cioè la forma giuridica esponenziale dei singoli enti locali e possono essere costituite solo ed esclusivamente da soggetti pubblici con organi di governo democraticamente eletti.

Esse sono nettamente distinte dalle forme di gestione che, invece, sono gli strumenti giuridici di cui si dotano e/o le modalità che adottano i soggetti pubblici locali, singoli o associati, per realizzare/erogare i servizi e le prestazioni.

Le forme associative rilevanti ai fini della definizione degli assetti istituzionali degli Ambiti territoriali previste dal TUEL sono sostanzialmente tre: la Convenzione, il Consorzio e l'Unione di Comuni.

L'Unione di Comuni è disciplinata dall'articolo 32 del TUEL. Dalla lettura del primo comma dell'articolo 32, si evince chiaramente la impossibilità di costituire una Unione di Comuni per esercitare una singola funzione. La norma parla infatti espressamente di "pluralità di funzioni". Ed effettivamente non avrebbe senso costituire una Unione di Comuni per esercitare una sola funzione tenuto conto che trattasi di un supercomune a tutti gli effetti, costituito dai medesimi organi dell'ente locale (Presidente, Consiglio, Giunta dell'Unione).

La Convenzione, di cui all'articolo 30 del TUEL, è la forma associata più leggera prevista dall'ordinamento per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, e può prevedere la delega di funzioni da parte degli enti sottoscrittori a favore di uno di essi che opera in nome e per conto degli enti deleganti. Gli enti associati in Convenzione, pur restando titolari delle proprie funzioni, invece di esercitarle singolarmente, ne affidano l'esercizio associato a un ufficio comune che opera "con personale distaccato dagli enti partecipanti" e con consulenti e collaboratori esterni.

Questa forma associativa è priva di veste giuridica autonoma e quindi non dispone di autonomia organizzativa e di bilancio. Perciò gli enti sottoscrittori devono individuare tra di essi un ente capofila, che assume la rappresentanza legale di tutti gli enti associati e ospita nel proprio bilancio la gestione contabile dei servizi e delle prestazioni svolti in forma associata. La mancanza di una propria dotazione organica non consente la presenza di personale in pianta stabile e quindi alcuna forma di stabilizzazione di personale. Tutti i rapporti di lavoro esterno attivati con la Convenzione (sia di lavoro dipendente che autonomo), anche se finanziati con il Fondo Unico di Ambito, vanno esclusivamente ricondotti alla titolarità e alla responsabilità del soggetto capofila.



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

Il Consorzio è definito dall'articolo 31 del TUEL. Esso rappresenta una forma associata più decisa e strutturata rispetto alla Convenzione. E' dotato di personalità giuridica autonoma, e quindi di autonomia di bilancio e di una propria dotazione organica. I Comuni consorziati delegano le funzioni al Consorzio che le esercita in loro vece. Il Consorzio è dotato di propri organi di governo e di gestione (Consiglio, CdA, Presidente, Direttore, ecc.), eletti secondo le modalità definite in un apposito Statuto. Per costituire un Consorzio si rende necessaria, infatti, sia la definizione di una Convenzione che regola i rapporti tra gli Enti consorziati, sia di uno Statuto che regola il funzionamento del nuovo soggetto giuridico. Entrambi questi strumenti devono essere approvati da tutti gli organi consiliari dei soggetti consorziati che possono essere solo ed esclusivamente soggetti pubblici. Gli enti pubblici consorziati conferiscono al nuovo soggetto il capitale di dotazione, determinano finalità e indirizzi, esercitano la vigilanza, verificano i risultati di gestione.

L'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), aveva disposto la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali ma non dei consorzi di servizi. Sulla differenza tra "consorzi di servizi" e "consorzi di funzioni" si è sviluppato negli anni un annoso dibattito e diverse pronunce della magistratura contabile anche contrastanti. Resta ferma comunque la possibilità, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TUEL, di costituire consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL.

B. Definizione e funzione dell'Azienda Speciale dei servizi alla persona

Le aziende consortili di servizi alla persona, costituite ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del TUEL nelle forme di cui all'articolo 114 del TUEL, a differenza dei Consorzi non sono soggette se non parzialmente ai vincoli di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno e di assunzioni di personale. Le caratteristiche principale delle aziende speciali sono tre:

- è dotata di personalità giuridica. È iscritta al registro delle imprese, è assoggettata al regime fiscale e alla disciplina di diritto privato per quanto attiene all'impresa e gode di autonomia territoriale;
- è ente strumentale dell'ente locale, conservando dunque un carattere pubblico in termini di natura e fini sociali;
- gode di autonomia imprenditoriale; ad essa è imposto l'obbligo dell'osservanza del principio di efficacia, efficienza, economicità, oltre che al pareggio di bilancio

Per costituire un'Azienda occorre che gli Enti territoriali facenti parte dell'Ambito sottoscrivano una convenzione, nella quale siano definiti i soggetti, gli strumenti e le modalità che sovrintenderanno al loro funzionamento. Gli stessi enti, divenuti soci dell'azienda, ne approvano, insieme all'atto costitutivo, lo Statuto che ne regolerà la vita. Sarà oggetto di approvazione anche il Piano programma almeno triennale, il bilancio di previsione almeno triennale, il budget economico triennale, il bilancio di esercizio e il piano del fabbisogno del personale. Un apposito contratto di servizio regolerà i rapporti tra l'Azienda e i comuni soci.

Avendo un autonomo assetto istituzionale, l'Azienda si avvarrà di propri organismi di gestione:

- Assemblea Consortile o Assemblea dei Soci, composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato e da loro Assessore delegato;
- Consiglio di Amministrazione (organo nominato dall'Assemblea Consortile);
- Presidente (rappresentante legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio);



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

- Direttore (organo esecutivo dell'azienda);
- Collegio dei Revisore dei Conti (organo di controllo).

In tal modo i Comuni associati, tramite i loro sindaci, si trovano a svolgere un duplice ruolo. Sono, infatti, allo stesso tempo, componenti del Coordinamento Istituzionale nella loro specifica ed esclusiva funzione associata di programmazione e indirizzo, e membri dell'Azienda in quanto titolari anche del controllo sulla gestione associata dei servizi svolta dal CDA.

La legge di stabilità del 2014 n. 147/2013 (art. 1, commi 550-562), ha stabilito che le aziende consortili non sono più assoggettate al patto di stabilità e sviluppo interno (comma 560). Dall'esercizio 2014, gli organismi partecipati dagli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza (comma 553).

Restano invece in vigore i vincoli di spesa per il personale, ma sono escluse da tali vincoli, previa deliberazione motivata, le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie.

L'art. 114 del D. lgs 267/2000 (*"Aziende speciali ed istituzioni"*) individua altresì le linee generali del funzionamento delle aziende speciali:

1. Comma 1: *"L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.";*
2. Comma 4: *"L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.";*
3. Comma 6 *"L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.";*
4. Comma 7: *"Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.";*
5. Comma 8: *"Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:*
 - a) *piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda speciale;*
 - b) *budget economico almeno triennale;*
 - c) *bilancio di esercizio;*
 - d) *piano degli indicatori di bilancio;*

Dalla normativa citata si evince che l'azienda speciale, pur con l'accentuata autonomia di cui è dotata grazie all'attribuzione della personalità giuridica, è un ente pubblico economico e rimane parte dell'apparato amministrativo che fa capo all'ente affidante.

La qualificazione dell'azienda speciale quale ente strumentale dell'Ente locale rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile fra l'azienda e l'ente locale. Seppur dotata di personalità giuridica propria, ed essendo pertanto un soggetto diverso dall'ente locale medesimo, l'azienda speciale mantiene con quest'ultimo una strettissima relazione che si esprime sia nel momento genetico (istituzione ed approvazione dello statuto dell'azienda da parte dell'ente), sia anche durante il suo funzionamento (approvazione degli atti fondamentali, nomina degli organi).



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

Strumentalità vuol significare che l'ente locale realizza una forma diretta di gestione del servizio attraverso l'azienda. L'ente locale, dunque, si serve dell'azienda speciale per la gestione di un servizio pubblico e per soddisfare un'esigenza della collettività.

In quest'ottica, spetta esclusivamente al Comune la fase della determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi.

L'attribuzione della personalità giuridica, che costituisce il secondo elemento caratterizzante il modello, rende l'azienda speciale un soggetto a sé stante: essa dunque non appare più come un organo dell'ente locale a legittimazione separata, com'era l'azienda municipalizzata prevista dal T.U. n. 2578/25. L'attribuzione dell'autonomia imprenditoriale costituisce il terzo elemento caratteristico del modello aziendale. Con essa il legislatore ha voluto evidenziare che l'azienda non deve essere vista come un organo di esecuzione delle determinazioni dell'ente locale, ma come un'impresa alla quale si applica, salvo eccezioni, la disciplina del codice civile.

In quest'ottica i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino, facenti parte dell'Ambito N17, istituito ai sensi della legge 328/2000 e L.R. 11/2007 e ss.mm.ii., hanno individuato nella costituzione dell'Azienda Speciale, un soggetto giuridico rispondente ai requisiti previsti dalla legge per la gestione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona.

L'Azienda è dunque ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1, che esercitano in forma associata la propria titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta dei servizi e delle politiche di welfare locale del territorio corrispondente all'Ambito Territoriale N17, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/07 e ss.mm.ii, dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e d'autonomia imprenditoriale e gestionale. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, l'Azienda si conformerà agli indirizzi fissati dai Consigli comunali degli enti aderenti all'interno degli atti fondamentali di programmazione. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dallo Statuto approvato con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 7 del 15.07.2021.

C. Finalità

L'attività dell'Azienda è finalizzata in via prioritaria all'esercizio associato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e più in generale di servizi alla persona. Su richiesta degli enti sottoscrittori potrà svolgere anche servizi culturali, educativi, di supporto all'istruzione e all'infanzia, e in generale per la popolazione giovanile, per la promozione e il sostegno all'occupazione. I servizi sono svolti mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona riferito agli enti aderenti all'Azienda;
- servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza individuate nel Piano Sociale Regionale, e in particolare:

- A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà
- B. Prima infanzia
- C. Minori
- D. Disabili
- E. Anziani
- F. Popolazione giovanile
- G. Persone non autosufficienti
- H. Immigrati, Rom e senza fissa dimora



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

I. Popolazione indigente e adulti in difficoltà

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli sopraelencati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti.

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi;
- c) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei servizi;
- d) creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
- e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

D. Descrizione dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari programmati nel Piano Sociale di Zona

L'Azienda Speciale dell'Ambito N17 gestirà i servizi programmati nel Piano Sociale di Zona, secondo le indicazioni operative emanate annualmente e in applicazione degli indirizzi contenuti nei Piani Sociali Regionali triennali, programmando servizi nelle diverse aree di intervento, garantendo per ciascun area quelli che sono definiti quali livelli essenziali delle prestazioni.

Secondo le ultime indicazioni operative, giusta DGR 638/19.12.2020, Gli Ambiti devono adeguare la propria programmazione rispettando il vincolo della riserva di almeno il 50% per l'area Infanzia e Adolescenza. Su tutte le Aree e le macro attività devono impostare la propria programmazione mantenendo tendenzialmente le % indicate nelle tabelle regionali, richiamando in particolare l'attenzione sulle quote programmate per le macro attività A. - Accesso, valutazione e progettazione, trasversali a tutte le Aree di bisogno, in quanto indispensabili per la presa in carico personalizzata degli



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

utenti, e in cui ricadono i Segretariati sociali, e i Servizi Sociali Professionali, a complemento di quanto previsto a valere sul Fondo povertà; e B. - Misure per il sostegno e l'inclusione sociale in particolare per i minori, in cui ricadono i servizi di educativa domiciliare e scolastica, sostegno alla genitorialità, e i servizi più sotto indicati nella sezione specificamente dedicata per l'area infanzia e adolescenza.

Si rinvia all'allegato a) per gli interventi programmati nelle varie aree di intervento, secondo le indicazioni regionali, per l'anno 2020 (triennio 2019 – 2021), unitamente alle voci di spesa ed alle risorse utilizzate per la loro realizzazione.

E. Quote di partecipazione e di finanziamento dell'Azienda a carico degli enti aderenti

Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato.

A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, determinato sulla base di quanto indicato all'art. 12 dello Statuto e nell'allegato C allo stesso, come di seguito riportato:

Attribuzione dei diritti di voto (centesimi): POPOLAZIONE DEI COMUNI AGGIORNATA AL 31.12.2020 (Fonte: ISTAT)

Sant'Antimo: 33.340 (30,54%) (Voti assegnati: 31)

Frattamaggiore: 28.735 (26,33 %) (Voti assegnati: 26)

Grumo Nevano: 17.660 (16,18%) (Voti assegnati: 16)

Frattaminore: 15.850 (14,52%) (Voti assegnati: 15)

Casandrino: 13.561(12,42%) (Voti assegnati: 12)

Totale: 100/100

All'atto della costituzione dell'Azienda, gli enti aderenti concorrono alla costituzione del Fondo di dotazione, finalizzato alla gestione e al funzionamento degli uffici, in base alla popolazione residente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente, per un ammontare complessivo di € 0,25 per abitante da versare una tantum.

Gli enti aderenti concorrono, altresì, alle spese per il funzionamento dell'Azienda con un contributo di partecipazione annuo pro-capite pari ad almeno € 0,50, che potrà essere adeguato in rapporto al variare dei predetti costi di funzionamento. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile, e per il Presidente e vice Presidente, non è previsto alcun gettone di presenza e/o indennità, ma solo il rimborso spesa come da normativa vigente.

Gli Enti aderenti concorrono, infine, alla costituzione del Fondo Unico di Ambito destinato alla erogazione dei servizi programmati con il Piano di zona con una quota pro-capite complessivamente non inferiore alla spesa socio-sanitaria obbligatoria e alla spesa per servizi residenziali sociali per minori, anziani e disabili, ivi inclusa la spesa per i minori in affidamento familiare, contabilizzata per ogni singolo Comune e comunque non inferiore al minimo di € 7,41 per abitante (la quota minima prevista dalla Regione Campania e fissata in € 7,00 annui pro capite). Dette quote potranno variare, di norma con cadenza annuale in rapporto al variare dei trattamenti tariffari fissati dalla Regione Campania ovvero dai diversi organi competenti in materia.

Le somme su indicate possono essere variate in ogni momento con apposita delibera dell'Assemblea consortile adottata a maggioranza qualificata di cui all'art. 27 comma 1 dello statuto (60/100 delle quote societarie, che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei comuni aderenti).



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

Le somme su indicate vanno trasferite all'Azienda con la seguente modalità:

- il 40% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
- un ulteriore 30%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
- il saldo entro il 30 novembre.

Gli eventuali maggiori costi derivanti dal mancato trasferimento delle somme di cui sopra, saranno addebitati al Comune o Ente inadempiente.

Al momento della costituzione dell'Azienda, la quota di compartecipazione minima spettante a ciascun Comune è già stata determinata ed è quella risultante dalla tabella di riparto allegata (allegato B).

F. Programmazione economico – finanziaria. Fonti di finanziamento e dotazione finanziaria per l'anno 2020

La programmazione economico-finanziaria è costituita dal bilancio di previsione annuale e dal budget triennale aggiornato annualmente.

Le entrate derivano dalle seguenti fonti:

- 1) Fondi comunali (FC);
- 2) Fondo nazionale politiche Sociali (FNPS);
- 3) Fondo Regionale (FR);
- 4) Fondo nazionale non autosufficienza (FNA);
- 5) Fondo PON Inclusionione;
- 6) Fondi piani azione e coesione (PAC);
- 7) Fondo RdC- quota servizi;
- 8) Fondi MIUR;
- 9) Altri fondi pubblici;
- 10) Fondi provenienti da soggetti privati;
- 11) Fondi provenienti da sponsorizzazione;
- 12) Fondi europei (FSE; FESR, ecc.).

La Regione Campania, in ultimo con D.G.R. n. 638 del 29/12/2020, sostiene inoltre con risorse premiali gli Ambiti che hanno adottato una forma associativa più stabile, nella misura del 20% del Fondo Regionale assegnato ogni anno.

Il riparto e l'attribuzione delle risorse avviene annualmente in riferimento all'anno solare precedente e, conseguentemente, anche la programmazione del Piano di Zona è richiesta dalla Regione Campania al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di competenza.

Le principali fonti di uscita derivano dalle seguenti voci di spesa:

- 1) Spese funzionamento organi;
- 2) Spese per la gestione ordinaria;
- 3) Spese per il personale;
- 4) Spesa socio-sanitaria: domiciliare, diurna e residenziale;
- 5) Spesa per i servizi sociali domiciliari, diurni e residenziali;
- 6) Spesa per il contrasto alla povertà;
- 7) Spesa per la non autosufficienza (disabili gravi e gravissimi);
- 8) Spesa per l'acquisto di ausili e forniture.



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

Si rinvia nuovamente all'allegato a) per i costi degli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona, nelle varie aree di intervento, per l'anno 2020 (triennio 2019 – 2021), per i punti 4; 5; 6 e 7 del precedente elenco.

G.Costi del personale e costi aggiuntivi.

Di seguito le tabelle riepilogative dei costi del personale attualmente sostenuti in regime di Convenzione ex art. 30 e la proiezione dei costi aggiuntivi in regime di Azienda consortile ex art. 114.

AMBITO N17

COSTO DEL PERSONALE

Costo del personale attuale in regime di Convenzione ex art. 30

Costo previsto in regime di Azienda consortile ex art. 114

TAB. 1

UFFICIO DI PIANO			
QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	IMPORTO €
CONTABILE/VICE COORDINATORE	D1 + POS. ORGANIZZATIVA	36	€ 45.000,00
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D1	36	€ 33.000,00
FUNZIONARIO SOCIOLOGO	D1	36	€ 33.000,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	36	€ 33.000,00
FUNZIONARIO COMUNICAZIONE	D1	36	€ 33.000,00
OPERATORE INFORMATICO	C1	20	€ 17.000,00
TOTALE			€ 194.000,00

UFFICIO DI PIANO			
QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	IMPORTO €
DIRETTORE	D1 + POS. ORG.	36	€ 49.000,00
CONTABILE	D1	36	€ 33.000,00
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	D1	36	€ 33.000,00
FUNZIONARIO SOCIOLOGO	D1	36	€ 33.000,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	36	€ 33.000,00
FUNZIONARIO COMUNICAZIONE	D1	36	€ 33.000,00
OPERATORE INFORMATICO	C1	20	€ 17.000,00
TOTALE			€ 243.000,00

Mantenendo l'attuale dotazione organica dell'Ufficio di Piano, secondo le indicazioni fornite dal vigente PSR 2019-2021, il costo aggiuntivo a carico dell'Azienda è da imputare alla sola figura del Direttore che attualmente manca a seguito della decadenza dell'incarico del Coordinatore UdP, a cui era attribuita pari qualifica e retribuzione. Attualmente al Contabile facente funzioni di Coordinatore è riconosciuta il 75% della Posizione organizzativa nelle more del reperimento del Direttore.

AMBITO N17

COSTO DEL PERSONALE

Costo del personale attuale in regime di Convenzione ex art. 30

Costo previsto in regime di Azienda consortile ex art. 114

TAB. 2

SEGRETARIATO SOCIALE				SEGRETARIATO SOCIALE			
FUNZIONARIO SOCIOLOGO	D1	25	€ 22.917,00	FUNZIONARIO SOCIOLOGO	D1	25	€ 22.917,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
TOTALE			€ 160.417,00	TOTALE			€ 160.417,00

Per il Segretariato Sociale si manterrebbe l'attuale dotazione organica di n. assistente sociale per per ogni Comune afferente a cui si aggiunge n. 1 sociologo coordinatore e dunque il costo resta invariato.

AMBITO N17

COSTO DEL PERSONALE

Costo del personale attuale in regime di Convenzione ex art. 30

Costo previsto in regime di Azienda consortile ex art. 114

TAB. 3

ASSISTENTI SOCIALI A SUPPORTO SSP				ASSISTENTI SOCIALI A SUPPORTO SSP			
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00	FUNZIONARIO ASS. SOCIALE	D1	30	€ 27.500,00
TOTALE N. 7 AS			€ 192.500,00	TOTALE N. 7 AS			€ 192.500,00

Mantenendo l'attuale dotazione di n. 7 assistenti sociali a supporto dei Servizi Sociali Professionali il costo non cambia. Tuttavia occorre ricordare che le disposizioni nazionali riconoscono risorse premiali agli Ambiti che incrementano il numero di tali figure professionali, nella fattispecie le disposizioni di cui all'art. 1 comma 797 della legge 178/2020. L'entità del contributo è stata determinata in € 40.000,00 per ogni a.s. (assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time), eccedente il rapporto di 1 a.s. ogni 6500 abitanti e fino al raggiungimento di 1 a 5000; € 20.000,00 per ogni a.s. eccedente il rapporto di 1 a.s. ogni 5000 abitanti e fino al raggiungimento di 1 a 4000. Tenuto conto che il costo lordo annuale di un a.s. è inferiore al contributo di € 40.000,00, e che esso è già stato stanziato fino al 2030, è evidente il vantaggio economico per gli Ambiti. D'altra parte, il rispetto della proporzione di 1 a.s. ogni 5000 abitanti consente altresì di destinare la quota del 30% delle cospicue risorse del Fondo Povertà ai servizi di Piano, e dunque al costo delle altre figure professionali occorrenti.

AMBITO N17

COSTO DEL PERSONALE

Costo del personale attuale in regime di Convenzione ex art. 30

TAB 4

EDUCATORI PROFESSIONALI			
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO MEDIATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
TOTALE N. 7 EDUCATORI + n. 1 mediatore			€ 220.000,00

Costo previsto in regime di Azienda consortile ex art. 114

EDUCATORI PROFESSIONALI			
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO MEDIATORE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO EDUCATORE	D1	30	€ 27.500,00
TOTALE N. 7 EDUCATORI + n. 1 mediatore			€ 220.000,00

Mantenendo l'attuale dotazione di n. 7 educatori professionali + N. 1 Mediatore familiare a supporto dei Servizi Sociali Professionali e dei servizi programmati nel Piano di Zona il costo non cambia.

AMBITO N17

COSTO DEL PERSONALE

Costo del personale attuale in regime di Convenzione ex art. 30

Costo previsto in regime di Azienda consortile ex art. 114

TAB. 5

OPERATORI AMMINISTRATIVI				OPERATORI AMMINISTRATIVI			
OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00	OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00
OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00	OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00
OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00	OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00
OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00	OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00
OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00	OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00
OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00	OPERATORE AMMINISTRATIVO	C1	20	€ 17.000,00
TOTALE			€ 102.000,00	TOTALE			€ 102.000,00

Mantenendo l'attuale dotazione di n. 6 operatori amministrativi di cui n. 5 a supporto dei Servizi Sociali e del Segretariato Sociale (n. 1 operatore per ogni comune afferente) e n. 1 a supporto dell'Ufficio di Piano il costo non cambia.

AMBITO N17

COSTO DEL PERSONALE

Costo del personale attuale in regime di Convenzione ex art. 30

Costo previsto in regime di Azienda consortile ex art. 114

TAB. 6

RENDICONTATORI PON - PAIS - FONDO POVERTA'			
FUNZIONARIO CONTABILE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO CONTABILE	D1	20	€ 18.333,34
TOTALE			€ 45.833,34

RENDICONTATORI PON - PAIS - FONDO POVERTA'			
FUNZIONARIO CONTABILE	D1	30	€ 27.500,00
FUNZIONARIO CONTABILE	D1	20	€ 18.333,34
TOTALE			€ 45.833,34

Mantenendo l'attuale dotazione di n. 2 Funzionari Contabili il costo rimane invariato. Nella fattispecie il funzionario Contabile attualmente distaccato a supporto dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Sant'Antimo per le attività connesse all'Ambito verrà impiegato per le analoghe attività di ragioneria svolte direttamente dall'Azienda.

RIEPILOGO COSTI DEL PERSONALE CONVENZIONE EX ART. 30 CON FONTI DI FINANZIAMENTO

SERVIZIO	FONDI COMUNALI	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	FONDO REGIONALE	PAIS	FONDO POVERTA'	TOTALE ANNUALE
UFFICIO DI PIANO	100.000,00 €	0,00 €	94.000,00 €	0,00 €	0,00 €	194.000,00 €
SEGRETARIATO SOCIALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.803,00 €	94.614,00 €	160.417,00 €
SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192.500,00 €	192.500,00 €
SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €
OPERATORI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.000,00 €	0,00 €	102.000,00 €
SUPPORTO RENDICONTAZIONE E RAGIONERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.833,34 €	0,00 €	45.833,34 €

TOTALE ANNO	914.750,34 €
--------------------	---------------------

AMBITO N17

COSTI AGGIUNTIVI AZIENDA CONSORTILE RISPETTO ALL'ATTUALE FORMA GIURIDICA

ORGANO REVISORE DEI CONTI			
QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	IMPORTO €
N. 3 REVISORI	////	/////	€ 21.154,50

L'art. 43 dello Statuto prevede che a ciascun revisore spetti un compenso non superiore al 45% del trattamento economico del Presidente e dei componenti dell'organo di revisione del Comune con maggiore popolazione (calcolato in base alle tabelle di cui al D.M. 21/12/2018 - G.U. n. 3 /04.01.2019)

AMBITO N17

COSTI AGGIUNTIVI AZIENDA CONSORTILE RISPETTO ALL'ATTUALE FORMA GIURIDICA

DIRETTORE			
QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	IMPORTO €
DIRETTORE	D1+POS. ORGANIZZATIVA	36	€ 49.000,00

L'art. 38 comma 3 dello statuto prevede che al Direttore è attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL Enti Locali per il tabellare cat. D e per le posizioni organizzative nella misura massima prevista. Il costo indicato è stato già riportato e contabilizzato nella tabella relativa all'Ufficio di Piano.

AMBITO N17

COSTI AGGIUNTIVI AZIENDA CONSORTILE RISPETTO ALL'ATTUALE FORMA GIURIDICA

RIMBORSO SPESE ORGANI DELL'AZIENDA			
QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	IMPORTO €
//////////	////////	////////	€ 5.000,00

L'art. 36 dello statuto prevede che ai componenti del CdA (il cui incarico è gratuito, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii.) sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal ruolo.

AMBITO N17

COSTI AGGIUNTIVI AZIENDA CONSORTILE RISPETTO ALL'ATTUALE FORMA GIURIDICA

SERVIZI INFORMATICI E GESTIONALI UNIFICATI			
QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	IMPORTO €
//////////	////////	////////	€ 10.000,00

Stima dei costi per acquisto software unificato per gestione protocollo, albo pretorio, gestione documentale, bilancio e supporto informatico ecc. (attualmente assorbiti dal capofila e non contabilizzati).

AMBITO N17

COSTI AGGIUNTIVI AZIENDA CONSORTILE RISPETTO ALL'ATTUALE FORMA GIURIDICA

SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE			
QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	IMPORTO €
//////////	////////	////////	€ 10.000,00

Stima dei costi attualmente sostenuti ma non contabilizzati dal comune capofila per la gestione del personale (adempimenti gestione buste paga e dei relativi adempimenti connessi, delle collegate dichiarazioni fiscali e degli adempimenti previdenziali preventivi afferenti, versamento contributi, ecc.).

AMBITO N17

COSTI AGGIUNTIVI AZIENDA CONSORTILE RISPETTO ALL'ATTUALE FORMA GIURIDICA

SPESE SUPPORTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI			
QUALIFICA	CATEGORIA	ORE SETTIMANALI	IMPORTO €
//////////	////////	////////	€ 75.000,00

Stima dei costi attualmente sostenuti dal comune capofila ma non contabilizzati per servizi di ragioneria (emissione mandati, incassi, trasferimenti) gestione contenziosi, consulenze ufficio tecnico) ecc.

RIEPILOGO COSTI AGGIUNTIVI PER AZIENDA CONSORTILE

SERVIZIO	PREMIALITA' REGIONE CAMPANIA 2020 € 64.000,00	PREMIALITA' 15% PAIS SU PERSONALE € 74.550,00 / ANNO	PREMIALITA' 15% FONDO POVERTA' € 139.082,60	TOTALE ANNUALE
REVISORE DEI CONTI	21.154,50 €	0,00 €	0,00 €	21.154,50 €
COSTO DIRETTORE	42.845,50 €	0,00 €	6.154,50 €	49.000,00 €
COSTO RIMBORSO SPESE ORGANI AZIENDA	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
COSTO SERVIZI INFORMATICI GESTIONALI	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
COSTO GESTIONE DEL PERSONALE	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
SUPPORTO ULTERIORE PERSONALE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €

TOTALE COSTI AGGIUNTIVI/ANNO	170.154,50 €
---------------------------------	--------------

TOTALE PREMIALITA'	277.632,60 €
--------------------	--------------

SALDO POSITIVO	107.478,10 €
----------------	--------------

ALLEGATO A PROGRAMMAZIONE SERVIZI

SERVIZI AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI	
1. SOSTEGNO ECONOMICO ALL'AFFIDO – 2021	€ 51.940,00
6. SERVIZI DI PROSSIMITA' E TIROCINI FORMATIVI PER L'INCLUSIONE E LA RIABILITAZIONE COD. NOM. C4 POV E G14 POV	€ 127.822,74
6. CENTRO PER LA FAMIGLIA – C1 POV - PERIODO 01.07.2021-31.12.2022 + CENTRO AFFIDO E ADOZIONE C6 POV	€ 200.000,00
SERVIZI AREA INFANZIA E ADOLESCENZA	
1.SOSTEGNO ASILO NIDO FONDI MIUR 2020 - COMUNI S.ANTIMO - FRATTAMAGGIORE-FRATTAMINORE- CASANDRINO	€ 478.000,00
2. Outdoor Education - 5 PARCHI PER 5 COMUNI - ALLEGATE SLIDE PRESENTAZIONE - B16 POV	€ 80.000,00
3. SOSTEGNO EDUCATIVO TERRITORIALE - B13 POV	€ 200.000,00
3. CENTRO POLIFUNZIONE PER MINORI - SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - B4 POV + B4	€ 400.000,00
SERVIZI AREA DISABILI	
1.CENTRI DIURNI PER DISABILI - AGGIUDICATA E IMPEGNATA PER N. 2 ANNI PDZ 2018 E 2019	€ 250.000,00
2.ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI. D8	€ 160.000,00

FNPS 2020	FSR 2020	QUOTA COMUNALE € 7,66	QUOTA SOCIO SANITARIA	QUOTA UTENTE	PON INCLUSIONE	FONDO POVERTA' 2020	FONDO POVERTA' 2020-quota regionale	PAIS ANNO 2021	QUOTA ASL	SORESA EX 282/2016	SIEI 2020	DOPO DI NOI
€ 610.436,87	€ 168.328,21	€ 836.066,02	€ 511.610,62	€ 219.235,26	€ 163.997,60	€ 2.273.409,53	€ 127.822,74	€ 805.445,14	€ 80.000,00	€ 824.298,65	€ 478.000,00	€ 111.680,24
€ 51.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.822,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FNPS 2020	FSR 2020	QUOTA COMUNALE € 7,66	QUOTA SOCIO SANITARIA	QUOTA UTENTE	PON INCLUSIONE	FONDO POVERTA' 2020	FONDO POVERTA' 2020-quota regionale	PAIS ANNO 2021	QUOTA ASL	SORESA EX 282/2016	SIEI 2020	DOPO DI NOI
€ 610.436,87	€ 168.328,21	€ 836.066,02	€ 511.610,62	€ 219.235,26	€ 163.997,60	€ 2.273.409,53	€ 127.822,74	€ 805.445,14	€ 80.000,00	€ 824.298,65	€ 478.000,00	€ 111.680,24
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 478.000,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FNPS 2020	FSR 2020	QUOTA COMUNALE € 7,66	QUOTA SOCIO SANITARIA	QUOTA UTENTE	PON INCLUSIONE	FONDO POVERTA' 2020	FONDO POVERTA' 2020-quota regionale	PAIS ANNO 2021	QUOTA ASL	SORESA EX 282/2016	SIEI 2020	DOPO DI NOI
€ 610.436,87	€ 168.328,21	€ 836.066,02	€ 511.610,62	€ 219.235,26	€ 163.997,60	€ 2.273.409,53	€ 127.822,74	€ 805.445,14	€ 80.000,00	€ 824.298,65	€ 478.000,00	€ 111.680,24
€ 50.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3.ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE DISABILI – PIANO PER LA POVERTA' 2020- D7 POV	€ 300.000,00
4.INTEGRAZIONE SCOLASTICA- ANNO SCOLASTICO 2021-2022 D11	€ 339.328,21
5. TRASPORTO SOCIALE DISABILI – CODICE NOMENCLATORE D12 - CONTRIBUTO N. 50 DISABILI CONTRIBUTO DI € 100	€ 90.000,00
7.PAGAMENTO RETTE RSA DISABILI- SENZA SOSTEGNO FAMILIARE. 2021 A CARICO SORESA. (SCHEDA 3.7)	€ 18.673,32
8.PAGAMENTO RETTE RSA DISABILI- CON FAMILIARE. 2021 A CARICO SORESA. (SCHEDA 3.7)	€ 191.770,20
9. CONTRIBUTI ECONOMICI IN FORMA INDIRECTA- CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI RETTE IN STRUTTURE SOCIALI E/O SOCIO SANITARIE D15DOM	€ 61.680,24
10. SOGGIORNO TEMPORANEO AL DI FUORI DEL CONTESTO FAMILIARE- SOGGIORNO ESTIVO PER PERSONE CON DISABILITA' - N. 50 DISABILI PER I N. 5 COMUNI. D23	€ 50.000,00
10.PAGAMENTO RETTE CENTRI DIURNI DISABILI. QUOTA 2021 A CARICO SORESA. (SCHEDA 3.7)	€ 248.359,95
SERVIZI AREA ANZIANI	
1.ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI OVER 65.	€ 125.562,89
2.ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI OVER 65 – FONDO POVERTA' 2020 E7 POV	€ 256.192,33
3. CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI – COD. NOMENCLATORE E1	€ 80.000,00
4. SOGGIORNO CLIMATICO. COD. NOMENCLATORE E13	€ 75.000,00
5.PAGAMENTO RETTE RSA ANZIANI 2021 A CARICO SORESA. (SCHEDA 3.7)	€ 332.865,85
6.PAGAMENTO RETTE CENTRI DIURNI ANZIANI QUOTA 2021 A CARICO SORESA. (SCHEDA 3.7)	€ 40.092,54

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 50.000,00	€ 39.328,21	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.673,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.951,40	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.323,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.446,93	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.680,24
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 248.359,95	€ 0,00	€ 0,00
FNPS 2020	FSR 2020	QUOTA COMUNALE € 7,66	QUOTA SOCIO SANITARIA	QUOTA UTENTE	PON INCLUSIONE	FONDO POVERTA' 2020	FONDO POVERTA' 2020-quota regionale	PAIS ANNO 2021	QUOTA ASL	SORESA EX 282/2016	SIEI 2020	DOPO DI NOI	
€ 610.436,87	€ 168.328,21	€ 836.066,02	€ 511.610,62	€ 219.235,26	€ 163.997,60	€ 2.273.409,53	€ 127.822,74	€ 805.445,14	€ 80.000,00	€ 824.298,65	€ 478.000,00	€ 111.680,24	
€ 58.496,87	€ 0,00	€ 67.066,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.192,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.418,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 266.447,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.092,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SERVIZI AREA CONTRASTO ALLA POVERTA'	
1. CONTRIBUTO MENSA DEI POVERI	€ 4.000,00
2. SPESE PER PUC. ASSICURAZIONE RCA, DOTAZIONE STRUMENTALE E DOTAZIONE DPI G11 POV PUC	€ 30.000,00
3. PRONTO INTERVENTO SOCIALE FONDO POVERTA' G7-POV	€ 100.000,00
SERVIZI AREA DISAGIO PSICHICO	
1. COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI (SCHEDA 3.7)	€ 430.351,07
2. PTRI AREA MATERNO INFANTILE (SCHEDA 3.7)	€ 79.042,28
3. PTRI AREA DISAGIO PSICHICO (SCHEDA 3.7)	€ 51.992,28
4. PTRI AREA DIPENDENZE DROGA E ALCOOL (SCHEDA 3.7)	€ 34.045,64
AREA IMMIGRAZIONE	
1 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE - AREA IMMIGRAZIONE - AREA MEDIAZIONE	€ 30.000,00
AREA DONNE IN DIFFICOLTA'	
1. SPORTELLI ANTIVIOLENZA	€ 70.000,00

FNPS 2020	FSR 2020	QUOTA COMUNALE € 7,66	QUOTA SOCIOSANITARIA	QUOTA UTENTE	PON INCLUSIONE	FONDO POVERTA' 2020	FONDO POVERTA' 2020-quota regionale	PAIS ANNO 2021	QUOTA ASL	SORESA EX 282/2016	SIEI 2020	DOPO DI NOI
€ 610.436,87	€ 168.328,21	€ 836.066,02	€ 511.610,62	€ 219.235,26	€ 163.997,60	€ 2.273.409,53	€ 127.822,74	€ 805.445,14	€ 80.000,00	€ 824.298,65	€ 478.000,00	€ 111.680,24
€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FNPS 2020	FSR 2020	QUOTA COMUNALE € 7,66	QUOTA SOCIOSANITARIA	QUOTA UTENTE	PON INCLUSIONE	FONDO POVERTA' 2020	FONDO POVERTA' 2020-quota regionale	PAIS ANNO 2021	QUOTA ASL	SORESA EX 282/2016	SIEI 2020	DOPO DI NOI
€ 610.436,87	€ 168.328,21	€ 836.066,02	€ 511.610,62	€ 219.235,26	€ 163.997,60	€ 2.273.409,53	€ 127.822,74	€ 805.445,14	€ 80.000,00	€ 824.298,65	€ 478.000,00	€ 111.680,24
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.803,52	€ 81.547,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.769,18	€ 2.273,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.992,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.045,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FNPS 2020	FSR 2020	QUOTA COMUNALE € 7,66	QUOTA SOCIOSANITARIA	QUOTA UTENTE	PON INCLUSIONE	FONDO POVERTA' 2020	FONDO POVERTA' 2020-quota regionale	PAIS ANNO 2021	QUOTA ASL	SORESA EX 282/2016	SIEI 2020	DOPO DI NOI
€ 610.436,87	€ 168.328,21	€ 836.066,02	€ 511.610,62	€ 219.235,26	€ 163.997,60	€ 2.273.409,53	€ 127.822,74	€ 805.445,14	€ 80.000,00	€ 824.298,65	€ 478.000,00	€ 111.680,24
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FNPS 2020	FSR 2020	QUOTA COMUNALE € 7,66	QUOTA SOCIOSANITARIA	QUOTA UTENTE	PON INCLUSIONE	FONDO POVERTA' 2020	FONDO POVERTA' 2020-quota regionale	PAIS ANNO 2021	QUOTA ASL	SORESA EX 282/2016	SIEI 2020	DOPO DI NOI
€ 610.436,87	€ 168.328,21	€ 836.066,02	€ 511.610,62	€ 219.235,26	€ 163.997,60	€ 2.273.409,53	€ 127.822,74	€ 805.445,14	€ 80.000,00	€ 824.298,65	€ 478.000,00	€ 111.680,24
€ 10.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ALLEGATO B) Determinazione del capitale di dotazione al 31.12.2020

COMUNE	POPOLAZIONE AL 31.12.2020	Fondo per la gestione dei servizi € 7,41 pro- capite al 31.12.2020	Fondo per le spese di funzionamento dell'Azienda € 0,50 pro-capite annui al 31.12.2020	Fondo di dotazione aziendale da versare una tantum (€ 0,25 pro-capite) al 31.12.2020	TOTALE ANNUALE
SANT'ANTIMO	33340	247.049,40 €	16.670,00 €	8.335,00 €	272.054,40 €
FRATTAMAGGIORE	28735	212.926,35 €	14.367,50 €	7.183,75 €	234.477,60 €
GRUMO NEVANO	17660	130.860,60 €	8.830,00 €	4.415,00 €	144.105,60 €
FRATTAMINORE	15850	117.448,50 €	7.925,00 €	3.962,50 €	129.336,00 €
CASANDRINO	13561	100.487,01 €	6.780,50 €	3.390,25 €	110.657,76 €
TOTALI	109146	808.771,86 €	54.573,00 €	27.286,50 €	890.631,36 €



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

12/07/2021

VERBALE DI RIUNIONE TAVOLO TECNICO SEGRETARI COMUNALI

Frattamaggiore, Casa Comunale, lunedì 12 luglio ore 10.30

Sono presenti:

dott. Pietro Dragone, Segretario Generale Comune di Frattamaggiore

dott. Rodolfo De Rosa, vice Coordinatore dell'Ufficio di Piano

dott.ssa Giovanna Olivadese, Segretario Generale Comune di Sant'Antimo

dott. Alessandro Tafuri, Segretario Generale Comune di Casandrino

dott. Raffaele D'Amato, Segretario Generale Comune di Grumo Nevano

Partecipa la dott.ssa Carla Pedata, Ufficio di Piano, incaricata della verbalizzazione.

Il tavolo si è riunito su richiesta del Coordinamento Istituzionale, giusta deliberazione n. 6/20.05.2021, che ha incaricato i Segretari comunali di istruire e approfondire i rilievi alle bozze di Convenzione e Statuto per la costituzione di un'Azienda speciale consortile ex art. 114 del TUEL per la gestione associata del Piano di Zona Ambito N17, pervenute da parte delle Commissioni consiliari dei singoli enti, a cui le stesse erano state trasmesse per un esame preliminare all'approvazione definitiva da parte del C.I.

Risultano pervenute osservazioni da parte delle Commissioni consiliari dei Comuni di Casandrino e Frattamaggiore, e dai consiglieri comunali Chiacchio e Liguori del Comune di Grumo Nevano.

Si procede con l'analisi delle osservazioni pervenute da parte della VI Commissione Consiliare Comune di Casandrino:

- Art. 3 (convenzione): non è accoglibile la richiesta di semplificazione del nomenclatore regionale che è predeterminato dal legislatore regionale ed aggiornato in uno ai Piani Sociali Regionali triennali; è invece accoglibile la seconda parte dell'osservazione ad esclusione della dicitura "obbligo di pareggio", che non è previsto dal dettato normativo di cui all'art. 114 comma 4 per le aziende speciali (l'obbligo di pareggio è previsto per le istituzioni);
- Art. 7 (convenzione): la rilevazione non è accoglibile, considerato che l'importo indicato di € 25,00 quantificherebbe il rimborso spesa rendendolo un gettone di presenza, che non è invece previsto stante la gratuità delle cariche in base alla normativa vigente;
- Art. 8 (convenzione): alla luce dei rilievi eccepiti, nella formulazione dell'art. 8 della convenzione e dell'art.11 comma 1 dello statuto, si aggiunge "iniziale" a "dotazione", si



corregge il refuso di € 7,66 in € 7,91 e si stabilisce di predisporre la citata tabella B che indichi le quote che ciascun comune dovrà impegnare e versare all'azienda suddivise in: € 7,41 per abitante per i servizi, € 0,50 ad abitante per le spese di funzionamento ed € 0,25 ad abitante quale fondo di dotazione iniziale una tantum, calcolate alla data dell'anno precedente; si ritiene accoglibile la richiesta di sostituire "maggioranza assoluta" con "maggioranza qualificata" per la variazione delle quote di finanziamento, come definite dall'art. 27 comma 1 dello statuto (60/100 delle quote dei consorziati, che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei comuni aderenti). Si precisa che tale quorum è dettato da scelte tecniche, ma di opportunità modificabili in sede di Coordinamento;

- "in tema di garanzie": visto il rilievo formulato, si inserisce all'art. 3 della convenzione, dopo "trasferimenti" il seguente periodo: "L'Azienda conforma la propria attività a garantire la tutela degli interessi di tutti gli enti aderenti" .
- "in tema di trasparenza": l'osservazione è accoglibile integrando la formulazione dell'art. 17 comma 5 dello statuto come di seguito. "*..omissis.. controllo. Analogamente, dovranno fornire i chiarimenti e le notizie richieste dai Consiglieri degli enti partecipanti all'Azienda*". Relativamente alla qualità dei servizi, si rinvia al testo dell'art. 18 dello Statuto.
- "parere": l'osservazione non è accoglibile, in quanto non sono previsti dalla vigente normativa pareri diversi da quelli statuiti dall'art. 49 del TUEL;
- "accesso": l'osservazione è accoglibile integrandola formulazione dell'art. 17 comma 4 dello statuto come di seguito. "*..omissis.. Azienda. Inoltre è consentito il diritto di accesso dei Consiglieri comunali degli enti aderenti, nelle forme previste dalla normativa vigente*";
- "modalità di deliberazione": l'art. 27 comma 1 dello statuto definisce la maggioranza qualificata in "60/100 delle quote dei consorziati, che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei comuni aderenti";
- Art. 15 (statuto) "recesso": la scelta di addivenire alla forma di gestione dell'Azienda adempie ad un preciso obbligo normativo di garantire la puntuale gestione del PSZ e, dunque, la clausola del recesso è stata inserita per prevedere un'ipotesi, in astratto, non escludibile. La durata quinquennale è stata individuata sulla base della durata del mandato sindacale.

Alle ore 12.00 si unisce ai lavori il dott. Alessandro Rivellini, Segretario Generale Comune di Frattaminore.

- Art. 23 (statuto): la rilevazione è già contenuta nella formulazione dell'art. 27 comma 1;
- Art. 26 (statuto): tenuto conto dell'analoga esigenza manifestata anche dal comune di Grumo Nevano, si accoglie per il comma 1 la maggioranza dei due terzi dei voti e al comma 2 del 51/100 delle quote dei comuni partecipanti, quorum anch'esso modificabile dal Coordinamento;
- Art. 33 comma 4 (statuto): circa i chiarimenti sulla prevalenza del voto del Presidente, è stato individuato un criterio interpretativo in caso di parità di voti, in quanto l'obiettivo principe che permea i testi della convenzione e dello statuto è quello di garantire in primis il funzionamento dell'ente;



- Art. 39 (statuto): visto il rilievo, si inserisce come comma 4 la seguente formulazione: “*il Direttore decade dal proprio incarico in tutte le ipotesi previste dalla legge in materia di pubblico impiego*”;
- Art. 40 (statuto): visto il rilievo, si inserisce un comma 2 così formulato: “*Il reclutamento del personale dell’Azienda avverrà secondo la disciplina vigente al tempo e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti*”;

Si procede con l’analisi delle osservazioni pervenute da parte del Consigliere Aldo Chiacchio del Comune di Grumo Nevano:

- Art. 1 (statuto): visto il rilievo, si inserisce alla fine del comma 2 la seguente formulazione: “*..omissis.. gestionale. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, l’Azienda si conformerà agli indirizzi fissati dai Consigli comunali degli enti aderenti all’interno degli atti fondamentali di programmazione.*”;
- Art. 11 comma 1 (statuto): aggiungere alla fine del periodo “una tantum”;
- Art. 11 comma 2 (statuto): visti i rilievi, si aggiunge alla fine del periodo la seguente formulazione “*omissis.. E’ consentito solo il rimborso spesa come da normativa vigente*”;
- Art. 11 comma 4 (statuto): si accoglie parzialmente il rilievo formulato, prevedendo la maggioranza qualificata e non assoluta, nei termini fissati dall’art. 27 comma 1 dello statuto;
- Art. 13 comma 2 (statuto): si accoglie il rilievo, riformulando come di seguito “*delibera l’accoglimento a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti assembleari*”;
- Art. 15 (statuto): si rinvia a quanto espresso per l’analogo rilievo sollevato dalla Commissione consiliare di Casandrino;
- Art. 17 comma 1 (statuto): si accoglie la richiesta di stralciare dall’elenco le lettere b) “le richieste di ammissione di altri Enti al Consorzio” e d) “la partecipazione del Consorzio ad Enti, società, associazioni, ed altri organismi”; va inoltre eliminata la lettera i) conto consuntivo e non possono essere inserite “variazioni di bilancio”, in quanto non contenute nella vigente formulazione dell’art 114 del TUEL e ss.mm.ii. essendo il riferimento per l’Azienda speciale il comma 6 e non il comma 8 bis (riferito alle istituzioni);
- Art. 17 comma 2 (statuto): si accoglie parzialmente la riformulazione proposta, stralciando l’attuale testo “*..omissis ...che sono tenuti ad esprimersi entro 30 giorni dalla data del ricevimento. Trascorso tale termine, l’atto consortile si intende di diritto approvato da parte degli Enti Consorziati che non si sono pronunciati, avendo il silenzio valore di tacito assenso*”;
- Art. 22 comma 1 lettera b (statuto): la maggioranza qualificata resta quella definita dall’art. 27 comma 1 di 60/100 delle quote dei consorziati, che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei comuni aderenti, in un’ottica di assicurare sempre il funzionamento degli organi aziendali;
- Art. 22 comma 2 lettera b (statuto): il rilievo formulato è già incluso nell’attuale testo dell’art. 17 comma 3;
- Art. 26: tenuto conto dell’analogia esigenza manifestata anche dalla Commissione consiliare di Casandrino, si accoglie il rilievo per cui al comma 1 si prevede la maggioranza dei due terzi dei voti e al comma 2 del 51/100 delle quote dei comuni partecipanti;



- Art. 27 comma 1 (statuto): il tavolo ritiene di confermare la formulazione prevista dallo statuto. In merito, la scelta di 60/100 dei voti unitamente alla maggioranza numerica dei comuni per la maggioranza qualificata, si ritiene risponda pienamente all'esigenza di garantire il funzionamento dell'organo direttivo e nel contempo la rappresentanza degli enti. L'introduzione di un diverso quorum con maggioranze più alte rischierebbe, di fatto, di paralizzare l'operato dell'Azienda;
- Art. 40 (statuto): si confermano le attuali formulazioni contenute nello statuto, anche alla luce della riformulazione del comma 3 a seguito dei rilievi sollevati dalla Commissione consiliare di Casandrino, inserendo alla fine del comma 4 la seguente dicitura "*..omissis.. potendo l'azienda avvalersi di personale degli enti consorziati, secondo la normativa vigente.*";
- Art. 41 comma 1, comma 2 lettera f, comma 4 e comma 5 (statuto): i rilievi sollevati si ritengono già assorbiti dall'attuale formulazione dello statuto, redatto secondo il dettato normativo dell'art. 114 del TUEL e ss.mm.ii del TUEL e tenuto conto che i riferimenti indicati non sono contemplati per le aziende speciali (comma 8) ma per le istituzioni (comma 8 bis);
- Convenzione: i rilievi sollevati nella convenzione vengono assorbiti dalle posizioni espresse per lo statuto.

Alle ore 13.40 il dott. Tafuri lascia il tavolo per precedenti impegni istituzionali.

Si procede con l'analisi delle osservazioni pervenute da parte del Consigliere Assunta Liguori del Comune di Grumo Nevano:

- Art. 1 (convenzione): per le Aziende speciali consortili i riferimenti previsti dal TUEL sono contenuti dagli articoli 31 e 114;
- Art. 11: la cifra di € 0,25 è riferita alla quota pro capite per il fondo di dotazione dell'Azienda da versare una tantum solo al momento della sua istituzione, quale fondo di garanzia dell'ente il cui eventuale utilizzo deve essere oggetto di deliberazione dell'Assemblea, secondo valutazioni politiche;
- Art. 15: si richiamano integralmente le posizioni espresse al riguardo su analogo rilievo sollevato dalla Commissione consiliare di Casandrino;
- Art. 17: il rilievo è stato accolto, con la riformulazione del comma 4, a seguito analogo rilievo sollevato dalla Commissione consiliare di Casandrino;
- Art. 19 e 43: è stato proposto il Collegio dei Revisori ed non il Revisore unico tenuto conto della popolazione complessiva d'ambito, che attualmente ammonta a circa 110.000 abitanti, e le nomine avverranno in base alla normativa vigente in materia.

Si procede con l'analisi delle osservazioni pervenute da parte della V Commissione Consiliare permanente del Comune di Frattamaggiore:

- Art. 3 comma 2 (convenzione): si accoglie parzialmente la formulazione proposta, inserendo la seguente dicitura: "*...omissis.. L'Azienda non può esercitare attività di impresa*";
- Art. 3 comma 1 comma 5 (convenzione): si accoglie parzialmente la formulazione proposta, inserendo la seguente dicitura: "*...omissis.. Consiglio di Amministrazione.*"



L'affidamento di eventuali servizi aggiuntivi dovrà avvenire nel rispetto dei principi europei in materia di concorrenza ed in generale a quelli in materia di affidamenti in house”.

- Art. 7 comma 1 e Art. 19 (Statuto) (convenzione): alla luce dei rilievi proposti, si ritiene di inserire un'elencazione generica nello Statuto, e richiamarsi ai regolamenti di cui l'Azienda dovrà dotarsi per una maggiore e più restrittiva casistica. Si ritiene dunque di inserire al riguardo un comma 2 all'art. 19 dello statuto così formulato. *“..omissis.. non possono ricoprire gli incarichi di cui sopra, i soggetti che ricorrano nella fattispecie di incompatibilità, inconfiribilità e ineleggibilità previste dalla normativa e dai regolamenti specifici di cui l'Azienda dovrà dotarsi”.*

In chiusura di riunione, la dott.ssa Olivadese informa i presenti dell'incontro svoltosi in data 28 giugno u.s. presso il Comune di Sant'Antimo capofila con i rappresentanti sindacali della FP CGIL e FP CISL, e da lei presieduto incarico della Commissione straordinaria dell'ente.

In tale sede, i rappresentanti sindacali hanno chiesto la bozza degli atti costitutivi dell'Azienda speciale e la ricognizione del personale precario dell'Ambito N17, ai fini di una verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del d. lgs. 75/2016 e ss.mm.ii., trasmessi loro dall'Ufficio di Piano con separate note agli atti UdP.

In particolare, i rappresentati sindacali della FP CISL hanno chiesto che l'art. 40 comma 4 venga riformulato, prevedendo che tutto il personale e già assunto dal Comune di Sant'Antimo in qualità di capofila della Convenzione ex art. 30 rep. n. 7/2016 dell'Ambito N17 sia assunto dall'Azienda speciale con contratti a tempo indeterminato.

I Segretari prendono atto della richiesta sindacale, da sottoporre alla valutazione del Coordinamento Istituzionale.

In particolare si invitano i Commissari e i Sindaci a tener conto che tutti i rapporti di lavoro in essere sono in scadenza al 31 dicembre p.v. e che la stessa Convenzione ex art. 30 del TUEL rep 7/2016 è scaduta in data 30 giugno u.s., consentendo allo stato solo lo svolgimento dell'attività amministrativa ordinaria dell'Ambito N17.

È dunque quanto mai prioritario definire gli strumenti che garantiscano la stabilità e la continuità occupazionale e dunque dei servizi del PsZ e soluzioni ponte che consentano l'operatività dell'Ambito nel passaggio dalla Convenzione all'Azienda consortile.

Del che è verbale, ore 14.45

Letto, firmato e sottoscritto

f.to dott. Pietro Dragone

f.to dott. Rodolfo De Rosa

f.to dott.ssa Giovanna Olivadese

f.to dott. Alessandro Tafuri

f.to dott. Raffaele D'Amato

f.to dott.ssa Carla Pedata



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Comune di GRUMO NEVANO

Provincia di Napoli

Verbale n. 33 Data 08.12.2021	<i>Parere in merito alla proposta di approvazione Convenzione e Statuto Azienda speciale consortile ex. Art. 114 del D.Lgs.267/2000 per la gestione associata dell'Ambito N17 (legge 328/2000 e L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.</i>
----------------------------------	---

In data 8 dicembre 2021 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

Dott. Calandro Michelangelo	Presidente del collegio dei revisori
Dott. De Mattia Michele	Componente del collegio dei revisori
Dott. Meo Amedeo	Componente del collegio dei revisori

in modalità telematica, presso lo studio del presidente, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto. “ **Approvazione Convenzione e Statuto per istituzione Azienda Speciale Consortile ex. Art.114 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione associata dell'Ambito N17 (Legge 328/2000 e L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.)**.”

Il Collegio dei Revisori, in riferimento alla proposta di cui all’oggetto, ha acquisito, a mezzo pec dall’ente, la seguente documentazione:

- proposta di Deliberazione Consiliare non numerata né datata né firmata;
- schema Convenzione/Atto Costitutivo;
- statuto;
- ipotesi Piano Economico Finanziario – Azienda Speciale dell’Ambito N17;

Ad integrazione della documentazione trasmessa, con pec del 3 dicembre 2021, è stata fatta richiesta della seguente documentazione:

- proposta di Deliberazione Consiliare regolarmente numerata datata e firmata;
- l’acquisizione della documentazione degli altri enti che hanno aderito alla convenzione;
- la specifica delle somme appostate nel bilancio di previsione 2021 2023 da versare in base alla convenzione allo statuto ed al PEF che risultano determinate in € 144.105,60.

A tale richiesta è stato dato riscontro con pec del 06-12-2021 con la quale è stata trasmessa:

- proposta di Deliberazione Consiliare con parere tecnico e contabile del 06-12-2021 (non firmata dall'assessore proponente);
- parere Collegio dei Revisori del comune di Frattamaggiore

In via preliminare il Collegio dei Revisori, evidenzia che il Comune di Grumo Nevano è in dissesto finanziario, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 11-05-2020 e che in data 29-07-2021 è stato approvato il Bilancio 2020-2022 con deliberazione di Consiglio n. 2.

La Commissione straordinaria di liquidazione è stata nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 252, D.Lgs. n. 267/2000.

Vista:

- la proposta di statuto e convenzione relativa alla costituzione Azienda Speciale Consortile ex. art.114 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione associata dell'Ambito N17 (Legge 328/2000 e L.R. 11/2007 e ss.mm.ii.);
- la proposta di deliberazione dalla quale si rileva che :
 - o *la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;*
 - o *in attuazione della legge n. 3/2001 e della legge n. 328/2000, la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007, per la dignità e la cittadinanza sociale, successivamente integrata dalla legge regionale n.. 15/2012, che stabilisce che i Comuni “adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; e inoltre che i Comuni “assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale”;*
 - o *in attuazione dell'articolo 6 della suddetta Legge Regionale 11 del 2007, la Regione Campania ha individuato, e successivamente modificato con DGRC n. 144 del 12 aprile 2016, gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio – sanitari, tra cui l'Ambito N17 (ex N5), comprendente i Comuni di Sant'Antimo capofila, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino;*
 - o *ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, sin dal 4 febbraio*

2005, l'Ambito N17 ha scelto quale forma associativa quella della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale strumento atto a superare il frazionamento dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto, delle prerogative e dell'identità dei soggetti aderenti;

- *l'ultima Convenzione vigente, giusto rep. 7 del 27.07.2016, è stata più volte rinnovata, in ultimo con deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 7 del 15.07.2021 e scadenza prevista al 31.12.2021;*
- *la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona mediante lo strumento della Convenzione, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata di servizi di livello comunale e sovra-comunali, ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;*
- *le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, il nuovo codice degli appalti, gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, richiedono tempistiche di gestione sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;*
- *lo stesso Piano Sociale Regionale vigente per il triennio 2019/2021, approvato con DGRC n. 897 del 28 dicembre 2018, dedica una specifica parte (IV) al "sistema e la sua governance", segnalando (cfr. pag. 60 e 61) "il necessario superamento della Convenzione ex art. 30 del TUEL", incentivando gli Ambiti Territoriali a dotarsi di forme associative maggiormente strutturate e dotate di autonomia giuridica, economica e patrimoniale, riconoscendo a tal fine anche risorse premiali aggiuntive agli stanziamenti previsti;*
- *il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N17, nella seduta del 15.12.2020 ha deciso di adottare una forma associativa diversa dalla Convenzione ex art. 30 TUEL per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi di cui al Piano Sociale d'Ambito, individuando l'Azienda speciale consortile dei servizi sociali ai sensi dell'art. 31 e 114 del TUEL, conferendo mandato ai Segretari comunali degli enti afferenti di predisporre gli atti costitutivi quali convenzione e statuto;*
- *nello specifico incontro del 12 luglio c.a. di cui al verbale prot. UdP n. 2039/15.07.2021, Segretari comunali degli Enti associati hanno esaminato i rilievi alle bozze di Convenzione e Statuto per la costituzione di un'Azienda speciale consortile ex art. 114 del TUEL per la gestione associata del Piano di Zona Ambito*

N17, pervenuti da parte dei Comuni di Casandrino, Frattamaggiore e Grumo Nevano, per un esame preliminare all'approvazione definitiva da parte del C.I., secondo gli indirizzi espressi nella seduta del 20.05.2021, giusta delibera n. 6;

- *con deliberazione n. 7 del 15.07.2021, il Coordinamento Istituzionale ha approvato gli atti sopra nominati, come predisposti dai Segretari Comunali degli Enti aderenti all'Ambito;*
- *in esecuzione della delibera sopra richiamata, l'Ufficio di Piano ha trasmesso gli atti costitutivi dell'Azienda, approvati dal C.I., ai Sindaci dei Comuni afferenti affinché fossero sottoposti ai rispettivi Consigli Comunali;*

Preso atto che l'ente ritiene:

- che la scelta del detto modello gestionale (Azienda Consortile), anche per le richiamate esigenze legate alla contabilità degli enti locali associati, consente di separare in maniera netta la responsabilità (anche giuridica), oltre che la soggettività, del Comune Capofila e di tutti gli altri Comuni costituenti l'Ambito, rispetto a quella della Azienda Consortile costituenda, cui saranno giuridicamente imputabili le attività connesse alla erogazione dei servizi;

- che, peraltro, la scelta di tale modello gestionale, alla luce di quanto previsto dall'art. 31 (che, rimanda agli artt. 30 e 114) del d.lgs. 267/2000, consente comunque all'Ente Locale, attraverso il Consiglio Comunale in primis, di esercitare una forma intensa di controllo ("analogo" a quello previsto per le società miste) sulla programmazione delle attività di competenza dell'Azienda, ma anche sulla concreta modalità di organizzazione, consentendo al Comune di operare nel settore de quo attraverso una Azienda Consortile, soggetto giuridico autonoma dal Comune Capofila e dagli altri Comuni dell'Ambito, costituendone, tuttavia, lo strumento operativo degli enti locali aderenti all'Ambito Territoriale N17;

- che dunque l'adesione alla proposta del Coordinamento Istituzionale di individuare nella Azienda Consortile (art. 31, 30 e 114) il modello di gestione dei servizi dell'Ambito, consente certamente di migliorare i livelli di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, costituenti i canoni fondamentali dell'azione amministrativa, derivanti dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione;

- che l'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema integrato sociale da parte dei comuni associati negli ambiti territoriali determinati dalla Giunta della Regione Campania, è un obbligo inderogabile statuito dalla L.R. 11/2007, successivamente avvalorato dall'art. 14, comma 29, della legge 122/2010 che fa divieto ai

Comuni di svolgere singolarmente funzioni fondamentali svolte in forma associata. Sicché non è ipotizzabile che uno o più Comuni possano uscire dall'Ambito Territoriale di appartenenza determinato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, no 267, così come integrato dalle disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere anche sulla proposta di acquisizione/cessione di partecipazioni in società, enti, consorzi ed aziende;

Considerato che l'oggetto sociale della costituenda azienda speciale consortile è relativo all'esercizio di attività sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito N17;

Richiamato integralmente l'art. 114 che disciplina gli enti strumentali per gli enti locali

Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. (comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'articolo 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. (comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed

economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. (comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 560, legge n. 147 del 2013)

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale: (comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio. 8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: (comma aggiunto dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

Dato atto che l'art 114 del Tuel così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e dall'art. 1, comma 560, legge n. 147 del 2013 reca una nuova

disciplina applicabile alle aziende speciali (le quali sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale) e alle istituzioni (di contro, prive di personalità giuridica);

Valutato che spetta agli enti locali interessati stabilire la soluzione più idonea all'esercizio congiunto dei servizi in oggetto e che detti organismi, al di là del differente status giuridico, sono enti strumentali agli enti locali stessi, i quali conferiscono il capitale di dotazione, determinano le finalità e gli indirizzi, approvano gli atti fondamentali, esercitano la vigilanza, verificano i risultati della gestione e coprono gli eventuali costi sociali.

Vista la documentazione acquisita;

Valutato che - la costituzione dell'azienda deve rispondere ai fini strettamente istituzionali - gli obiettivi della costituenda azienda debbono essere informati ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 114 comma 4, come meglio dettagliato nella relazione stessa, di seguito riportati:

- che la progettazione e la gestione del sistema integrato sociale per una più puntuale e qualificata somministrazione dei relativi servizi alla comunità, in forma associata in ossequio alle disposizioni ed obblighi di legge regionale e nazionale non è più procrastinabile.
- che per una più puntuale e corretta gestione del sistema, l'Ente Locale deve necessariamente ricercare sul piano territoriale gli assetti non solo più funzionali alla gestione e alla spesa, ma anche al rapporto immediato diretto con i cittadini (art. 6 co.1 Legge Regionale nr. 3258/2000), i quali, nella previsione della legge Regionale, sono contemporaneamente destinatari e co-protagonisti del sistema di protezione sociale;
- che in tale prospettiva, dunque, la partecipazione dell'Ente all'ambito territoriale - N17- per una gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio-sanitari , al fine di trattare unitariamente le problematiche della salute e di protezione sociale, diventa un'esigenza imprescindibile del contesto locale, nel quale l'approccio multidisciplinare (lavoro in équipe) e l'azione integrata si rivelano come una vera risorsa aggiuntiva e una ottimizzazione, razionalizzazione ed economicità della spesa.

Per quanto concerne la sostenibilità economica finanziaria, è contenuta nella relazione medesima un'analisi dei costi di struttura e di gestione dei servizi.

Nel PEF sono indicati analiticamente i costi aggiuntivi per la neocostituita azienda consortile; nello specifico:

- costo direttore generale € 49.000,00;
- € 21.154,50 per revisore (l'art. 43 dello Statuto prevede che a ciascun revisore spetti un compenso non superiore al 45% del trattamento economico del Presidente e dei componenti dell'organo di revisione del Comune con maggiore popolazione calcolato in base alle tabelle di cui al D.M. 21/12/2018 - G.U. n. 3 /04.01.2019);
- € 5.000,00 (ai componenti del CdA, il cui incarico è gratuito, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii., sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal ruolo);
- € 10.000,00 (stima dei costi per acquisto software unificato per gestione protocollo, albo pretorio, gestione documentale, bilancio e supporto informatico ecc. attualmente assorbiti dal capofila e non contabilizzati) ;
- € 10.000,00 (stima dei costi attualmente sostenuti ma non contabilizzati dal comune capofila per la gestione del personale ,adempimenti gestione buste paga e dei relativi adempimenti connessi, delle collegate dichiarazioni fiscali e degli adempimenti previdenziali preventivi afferenti, versamento contributi, ecc.);
- € 75.000,00 (stima dei costi attualmente sostenuti dal comune capofila ma non contabilizzati per servizi di ragioneria (emissione mandati, incassi, trasferimenti, gestione contenziosi, consulenze ufficio tecnico) ecc

Tale costi aggiuntivi per l'azienda speciale consortile per € 174.154,50 saranno coperti, secondo le indicazioni del PEF, con le premialità della Regione per € 277.632,60 con un saldo positivo di € 107.478,10.

Nel PEF si rileva che la Regione Campania, in ultimo con D.G.R. n. 638 del 29/12/2020, sostiene inoltre con risorse premiali gli Ambiti che hanno adottato una forma associativa più stabile, nella misura del 20% del Fondo Regionale assegnato ogni anno. Il riparto e l'attribuzione delle risorse avviene annualmente in riferimento all'anno solare precedente e, conseguentemente, anche la programmazione del Piano di Zona è richiesta dalla Regione Campania al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di competenza.

Da un riscontro della D.G.R. n. 638/2020 si legge quanto segue:

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

*1. di programmare le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali **per l'anno 2020** pari complessivamente ad euro 38.761.184,59:*

- *stabilendo che la somma pari ad euro 37.998.572,75 sia finalizzata alla programmazione e alla realizzazione degli interventi e dei servizi dei Piani di Zona triennali - II annualità del PSR 2019-2021, con vincolo di destinazione di almeno il 50% delle risorse assegnate a ciascun Ambito a interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare evidenza ad obiettivi di rafforzamento dei servizi di sostegno alla genitorialità ed educativa territoriale e domiciliare;*

- stanziando la somma di euro 375.000,00 per l'implementazione del programma PIPPI per l'anno 2020, attraverso il coinvolgimento degli Ambiti interessati, fino a un massimo di sei e con una quota minima per ciascun di essi di €62.500, selezionati nel rispetto del principio di trasparenza e di rotazione;

- destinando l'1% delle risorse assegnate con Decreto Interministeriale del 19/11/2020 pari ad euro 387.611,84 per il rafforzamento del monitoraggio dei servizi programmati e offerti dagli Ambiti territoriali;

2. di stabilire che la predetta somma pari ad euro 37.998.572,75 venga ripartita in favore degli Ambiti territoriali e/o dei Consorzi, laddove esistenti, per euro 37.098.572,75 secondo i criteri dell'85% per popolazione residente nell'Ambito e del 15% per estensione territoriale dell'Ambito, in linea con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale relativamente al triennio 2019- 2021, e per euro 900.000,00 da destinare alla premialità per l'annualità 2020;

3. di precisare che la quota premiale di cui al punto che precede sia assegnata in parti uguali in favore degli Ambiti che hanno costituito forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30, che abbiano formalizzato i relativi atti entro il 31 dicembre 2020, i cui organi siano insediati al 31/03/2021 e che alla stessa data abbiano adottato il Piano di Zona ed il Piano Attuativo Locale relativo all'annualità 2019 conforme alle disposizioni regionali, e che abbiano previsto nel Piano di Zona 2020 le azioni a supporto dei presidi di welfare di prossimità, nonché di azioni di presa in carico personalizzata dei minori ai margini delle reti educative e di welfare;

Stante il deliberato della D.R.G. 638/2000 il Collegio evidenzia forti dubbi sulla modalità di copertura dei maggiori costi della neo-costituenda azienda consortile (vedi punto 3 della D.G.R. n. 638/2020), risultando quindi necessario fornire ulteriore documentazione dalla quale poter rilevare che tale i maggiori costi fissi possano essere coperti dalla premialità della Regione Campania

Per quanto concerne i riflessi finanziari necessari per la costituzione dell'azienda speciale, il Collegio dei Revisori prende atto che nello schema di convenzione all'art.8 – ENTRATE, TRASFERIMENTI E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE si statuisce quanto segue:

Le entrate dell'Azienda Consortile sono costituite da risorse assegnate agli Ambiti territoriali a livello regionale e/o centrale, programmi specifici di finanziamento dei servizi di competenza dell'Azienda, trasferimenti e contributi statali, regionali e comunitari e di altri enti a qualsiasi titolo erogati, quote di compartecipazione a carico degli Enti consorziati, rendite patrimoniali ed accensioni di prestiti, partecipazione degli utenti al costo dei servizi, altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, dell'Azienda.

Con riferimento alle quote di compartecipazione a carico degli Enti consorziati, si precisa che ciascun Comune consorziato partecipa ai servizi ed agli interventi dell'Azienda con quote annue che tengono conto della spesa sociale storica relativa all'anno precedente a quello di competenza, ossia della quantità e della tipologia di servizi che il Comune riceve attraverso l'Azienda. Tali quote in ogni caso non possono essere inferiori a € 7,41 per abitante e ad € 0,25 per abitante per fondo di dotazione iniziale. Ai fini della

determinazione della quota minima di compartecipazione si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, quale risultante dai dati ufficiali ISTAT. L'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta può deliberare una quota di compartecipazione minima superiore a €7,91 per abitante.

Inoltre per il finanziamento dell'Azienda Consortile è previsto un contributo annuo di partecipazione di € 0,50 ad abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Le quote suddette integrano la dotazione finanziaria annuale dell'Azienda e sono definite con atto deliberativo dell'Assemblea, assunto a maggioranza assoluta, al momento della definizione degli obiettivi programmatici.

Al momento della costituzione dell'Azienda, la quota di compartecipazione minima spettante a ciascun Comune è già stata determinata ed è quella risultante dalla tabella di riparto allegata (All. B). Le quote annuali di compartecipazione a carico dei Comuni consorziati dovranno essere trasferite alla tesoreria dell'Azienda con la seguente modalità:

- il 40% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
- un ulteriore 30%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
- il saldo entro il 30 novembre.

Entro 3 mesi dalla costituzione dell'Azienda consortile, il Comune di Sant'Antimo, attuale Comune capofila dell'Ambito territoriale N17, dovrà versare al fondo consortile tutti i fondi residui del FUA già incassati. Per le somme dovute al Comune capofila alla data del 31.12.2021 dagli altri enti aderenti all'Ambito N17 saranno sottoscritti specifici accordi fra il Comune di Sant'Antimo e gli altri enti. Le somme incassate saranno trasferite con cadenze trimestrali.

Tali accordi, contenenti la quantificazione delle somme dovute al Comune di Sant'Antimo quale capofila dell'Ambito territoriale N17 dovranno essere definiti e sottoscritti fra le parti prima della stipula della presente Convenzione.

Inoltre nello schema di statuto all'articolo 11 – Fondo di dotazione dell'Azienda si stabilisce:

1. All'atto della costituzione gli enti aderenti concorrono alla costituzione del Fondo di dotazione, finalizzato alla gestione e al funzionamento degli uffici, in base alla popolazione residente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente, per un ammontare complessivo di € 0,25 per abitante da versare una tantum.
2. Gli enti aderenti concorrono, altresì, alle spese per il funzionamento dell'Azienda con un contributo di partecipazione annuo pro-capite pari ad almeno € 0,50. Detto ammontare potrà essere adeguato in rapporto al variare dei predetti costi di funzionamento. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione e

dell'Assemblea consortile, e per il Presidente e vice Presidente, non è previsto alcun gettone di presenza e/o indennità. È consentito solo il rimborso spesa come da normativa vigente.

3. Gli Enti aderenti concorrono, infine, alla costituzione del Fondo Unico di Ambito destinato alla erogazione dei servizi programmati con il Piano di zona con una quota pro-capite complessivamente non inferiore alla spesa socio-sanitaria obbligatoria e alla spesa per servizi residenziali sociali per minori, anziani e disabili, ivi inclusa la spesa per i minori in affido familiare, contabilizzata per ogni singolo Comune e comunque non inferiore al minimo di €7,41 per abitante. Dette quote potranno variare, di norma con cadenza annuale in rapporto al variare dei trattamenti tariffari fissati dalla Regione Campania ovvero dai diversi organi competenti in materia.

4. Le somme su indicate possono essere variate in ogni momento con apposita delibera dell'Assemblea consortile adottata a maggioranza qualificata di cui all'art. 27 comma 1.

5. Le somme su indicate vanno trasferite all'Azienda con la seguente modalità:

- il 40% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
- un ulteriore 30%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
- il saldo entro il 30 novembre.

6. Gli eventuali maggiori costi derivanti dal mancato trasferimento delle somme di cui al comma 5, saranno addebitati al Comune o Ente inadempiente.

Nello stesso schema di statuto si determina il capitale di dotazione al 31.12.2020 in tale misura:

Fondo di dotazione aziendale da versare una tantum (€0,25 pro-capite) al 31.12.2020

Sant'Antimo: €8.335,00

Frattamaggiore: €7.183,75

Grumo Nevano: €4.415,00

Frattaminore: €3.962,75

Casandrino: €3.390,25

Totale: €27.286,75

Fondo per la gestione dei servizi €7,41 pro-capite al 31.12.2020

Quota pro-capite almeno pari ai costi dei servizi socio-sanitari, dei servizi residenziali per minori anziani e disabili e per i minori in affido familiare.

Sant'Antimo: €247.049,40

Frattamaggiore: €212.926,35

Grumo Nevano: €130.860,60

Frattaminore: €117.455,91

Casandrino: € 100.487,01

Totale: € 808.779,27

Fondo per le spese di funzionamento dell'Azienda € 0,50 pro-capite annui al 31.12.2020

Sant'Antimo: € 16.670,00

Frattamaggiore: € 14.367,50

Grumo Nevano: € 8.830,00

Frattaminore: € 7.925,50

Casandrino: € 6.780,50

Totale: € 54.573,50

Visti:

- la Legge Regionale nr. 328 del 08/11/2000;
- la Legge regionale nr. 11 del 23.10.2007 “ Legge per la dignità e la cittadinanza Sociale, Attuazione della Legge Regionale nr. 328 del 08/11/2000;
- l'art.114 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la documentazione a supporto della proposta Consiliare;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

Il Collegio dei Revisori, tutto quanto premesso visto e considerato, esprime parere sfavorevole per le seguenti criticità e nello specifico:

- mancata indicazione analitica delle appostazioni nel bilancio di previsione 2021/2023 delle somme da versare in base alla convenzione, allo statuto ed al PEF che risultano determinate in € 144.105,60 (indicazione del titolo di spesa, missione e programmi capitoli con relativi importi previsti);
- mancante ulteriore documentazione dalla quale poter rilevare che i maggiori costi fissi per la neo-costituenda società possono essere coperti dalla premialità della Regione Campania, stante le criticità evidenziate, previste dal deliberato della D.R.G. 638/2000.

Il Collegio si riserva di rivedere il proprio parere qualora venga fornita idonea documentazione atta a superare le criticità precedentemente evidenziate.

La necessità di questo ulteriore controllo è giustificata dalla situazione di grave crisi in cui versa l'ente che lo ha portato alla dichiarazione di dissesto; ciò comporta, tra l'altro, che qualsiasi decisione l'ente stabilisca di prendere deve essere valutata attentamente e con cautela in modo da non comportare ulteriori situazioni di squilibrio contabile.

L'organo di revisione economico-finanziaria

f.to Michelangelo Calandro – Presidente
f.to Michele De Mattia – Componente
f.to Amedeo Meo - Componente

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott. Domenico De Biase

PER COPIA CONFORME: 28/12/2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

dott. Domenico De Biase



Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/12/2021

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/01/2022

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Domenico De Biase